

STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO CREATIVO Area: COMMERCIO E SERVIZI AL CONSUMATORE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente "Disciplina del Commercio e della Somministrazione di alimenti e bevande" (CIAPRINI ANGELO) L' ESTENSORE (DI PIERRO MARIA DONATA) IL RESP. PROCEDIMENTO (R. DEL ROSCIO) IL DIRIGENTE RESPONSABILE (R. BELLOTTI) IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIANATO, START-UP, "LAZIO CREATIVO" E INNOVAZIONE (Manzella Gian Paolo) L' ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE Data di ricezione <u>12/06/2018 - prot. 286</u>			

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente “Disciplina del Commercio e della Somministrazione di alimenti e bevande”

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, "Lazio Creativo" e Innovazione;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V, in particolare l’art. 117, ai sensi del quale la materia del commercio rientra nella competenza esclusiva regionale, poiché ricompresa tra le competenze cosiddette residuali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale “e successive modifiche;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, nota come “Direttiva Bolkestein” che ha la finalità di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della Comunità, al fine di realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 concernente “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

CONSIDERATO che le vigenti leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, concernente la “Disciplina relativa al settore commercio”, emanata in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in regime di competenza legislativa concorrente, e 29 novembre 2006, n. 21, in materia di somministrazione di alimenti e bevande, necessitano di adeguamento alle intervenute innovazioni in tema di attività economiche, anche con riguardo alla semplificazione dei procedimenti di avvio e di svolgimento dell’attività, al fine di migliorare il servizio offerto agli utenti, in un settore economico ed imprenditoriale di così grande rilevanza;

PRESO ATTO pertanto, delle esigenze di riordino del settore commercio e della necessità di adottare una disciplina organica, condivisa con le strutture regionali competenti per gli aspetti attinenti all’urbanistica, in grado di raccogliere le disposizioni di settore, in un’ottica di maggiore semplificazione e razionalizzazione, adeguandole alle recenti disposizioni

comunitarie e statali intervenute in tema di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche;

RITENUTO in particolare, necessario:

- semplificare e innovare le normative di settore e le procedure amministrative;
- valorizzare e sostenere la funzione commerciale, quale attività di servizio per il cittadino, a tutela dei consumatori, attraverso la promozione delle reti di imprese, la salvaguardia dei locali, delle botteghe e dei mercati di interesse storico, la valorizzazione dei centri storici e del tessuto urbano, anche attraverso il riuso di strutture dismesse;
- favorire lo sviluppo del settore del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande nelle sue diverse articolazioni, valorizzando la libertà di iniziativa economica, coordinandola con la tutela degli interessi generali, dei diritti dei consumatori e dei lavoratori, dell'ambiente urbano, della salute e della sicurezza ecc., e promuovendo la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
- sostenere la concertazione e gli accordi volontari quale metodo di relazione e collaborazione tra gli enti locali, le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di revisionare, in particolare:

- la vigente L.R. 18/11/1999 n. 33 concernente la disciplina regionale in materia di commercio su aree private e pubbliche;
- la L.R. 29/11/2006 n. 21, in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- la L.R. 02/04/2001 n. 8, concernente la valorizzazione dei locali storici,
- la L.R. 28/04/2006 n. 4, art. 113 relativo alle reti di imprese tra attività economiche su strada,
- la L.R. n. 74/1984 relativa al commercio all'ingrosso;

CONSIDERATO che la presente proposta di legge, articolata in sei Capi e costituita da 85 articoli, rientra nelle materie di competenza legislativa della Regione;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

VISTA l'allegata proposta di legge regionale, concernente "Disciplina del Commercio e della Somministrazione di alimenti e bevande" che si compone di n. 85 articoli, suddivisi in sei Capi e relativa relazione accompagnatoria, che formano parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO della nota pervenuta, alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, acquisita con protocollo n. 346785 del 11/06/2018, dell'Ufficio legislativo, con la quale si dà atto che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale in esame, come previsto dall'articolo 65, comma 5bis, del citato regolamento regionale n. 1/2002;

PRESO ATTO della relazione tecnica della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

RITENUTO pertanto, di adottare la proposta di legge regionale concernente: "Disciplina del Commercio e della Somministrazione di alimenti e bevande".

D E L I B E R A

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Disciplina del Commercio e della Somministrazione di alimenti e bevande" che si compone di n. 85 articoli, suddivisi in sei Capi e relativa relazione accompagnatoria, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

RELAZIONE

alla proposta di legge regionale concernente

“Disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande”

La presente proposta di legge, composta complessivamente da sei capi e 85 articoli, concerne la **nuova disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande**, e costituisce uno strumento essenziale, da tempo atteso, per il riordino, a livello regionale, della normativa del settore commercio nella sua accezione più ampia. Infatti, il testo raccoglie e razionalizza organicamente tutte le disposizioni del settore, riunificando e abrogando 4 leggi regionali approvate in tempi diversi e disciplinando nello specifico il commercio in sede fissa e su aree pubbliche (l.r.33/1999), le reti di imprese tra attività economiche su strada (l.r.4/2006 art.113), il commercio all'ingrosso (l.r.74/1984) e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r.21/2006).

Nella stesura del testo si è tenuto conto, oltre che del lavoro di redazione già svolto nella precedente consiliatura, delle profonde e numerose modifiche intervenute, negli ultimi tempi, nell'ordinamento statale ed europeo in tema, in particolare, di concorrenza, semplificazione amministrativa e liberalizzazione delle attività economiche e di nuove forme di tutela delle aree urbane.

Sono state, infatti, introdotte rilevanti novità, in particolare alla luce dei contenuti della Direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, nota come “Direttiva Bolkestein” e del decreto legislativo n. 59 del 2010 e ss.mm, di attuazione della stessa direttiva, nonché dei decreti legge nn. 201/2011 e 1/2012, in materia di tutela della concorrenza, liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché della recente riforma della P.A. (c.d. riforma Madia), con particolare riferimento ai DD.lgs. delegati nn. 222/2016, 126/2016 e 127/2016, relativi alla disciplina dei titoli abilitativi e alle nuove forme della Conferenza dei Servizi.

Gli elementi di innovazione della proposta si giustificano con il perseguimento di obiettivi e finalità atte a garantire un regime di libera concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità e di corretto funzionamento del mercato, ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi sul territorio, a prevedere procedure abilitative in linea con i principi europei e statali di semplificazione e di certezza dei tempi, nonché ad avviare percorsi di valorizzazione del commercio di prossimità.

Nel contempo, vengono previste misure di salvaguardia ai fini della tutela di beni e luoghi di valore storico artistico e architettonico, dell'ambiente urbano, della mobilità, della sicurezza, della salute e dei diritti dei lavoratori.

La presente proposta è stata condivisa, per gli aspetti relativi alla programmazione urbanistica ai fini della localizzazione e insediamento delle medie e grandi strutture di vendita e per la relativa disciplina transitoria, con la struttura regionale competente in materia. Inoltre, con riferimento alla disciplina inserita per i locali e le botteghe storiche, il testo è stato concordato con gli uffici regionali competenti in materia di cultura.

Quattro sono le finalità fondamentali su cui si basa la nuova struttura normativa, che si riportano di seguito:

- 1) **Semplificazione**, allineamento della disciplina regionale con le norme europee e statali in materia di procedure amministrative e titoli abilitativi, con particolare riferimento all'adozione della SCIA, alla semplificazione delle procedure autorizzatorie, ai casi di silenzio assenso, all'adeguamento con le norme generali in materia di Conferenza dei Servizi, all'obbligo di contestualità per il rilascio del titolo autorizzatorio e della concessione di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 2) **Delegificazione**, abrogazione di diverse leggi regionali e singole disposizioni di legge, nonché dei relativi provvedimenti attuativi e documenti di programmazione. Rinvio a regolamenti di attuazione per il dettaglio delle procedure e l'individuazione di alcuni requisiti e criteri, **che possono necessitare di valutazioni e/o revisioni periodiche**, quali standard urbanistici, indirizzi specifici in materia di programmazione del commercio in sede fissa, criteri e modalità attuative in ordine ai locali e botteghe storiche, ecc.
- 3) **Criteri generali di programmazione per le medie e grandi strutture di vendita** non più basati su criteri numerico quantitativi e sul contingentamento delle aperture, bensì, in linea con quanto sancito dalle norme europee e statali, su indirizzi e criteri regionali di natura qualitativa e urbanistica e di tutela delle zone di pregio, nel rispetto di motivi imperativi di interesse generale.
- 4) **Innovazione** per il rilancio di un settore trainante dell'economia del Lazio in termini occupazionali e di PIL prodotto. A tal fine, si conferma nella proposta di legge il sostegno finalizzato allo sviluppo di un nuovo modello di associazionismo tra imprese, le reti di imprese tra attività economiche su strada (art. 31) che, sulla falsa riga di numerose best practices europee ed internazionali, nonché di un percorso già avviato dalla Regione e che ha riscontrato una risposta importante da parte delle imprese di prossimità, dà impulso e continuità a realtà operative efficaci e produttive, finalizzate alla qualificazione di cluster urbani caratterizzati da una intensa presenza di attività economiche su strada (e del commercio in primis). La relazione tra attività economiche su strada e contesto urbano, è uno dei temi principali, unitamente a quello della rigenerazione urbana e dello sviluppo delle smart cities, del new deal europeo.

La proposta di legge, in particolare al:

CAPO I (Disposizioni generali):

- Prevede le disposizioni generali, declinando le finalità cui deve tendere l'attività commerciale, con limiti posti esclusivamente per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 2, a tutela dei consumatori e dei principi di legalità. Prevede la ripartizione delle funzioni e il contenuto dei regolamenti di attuazione all'art. 4, finalizzati allo snellimento, semplificazione e decentramento dell'azione amministrativa, l'ambito di applicazione della legge e i settori esclusi appartenenti ad altri ambiti economici, quali attività artigianale, le imprese agricole e quelle industriali, che hanno facoltà di vendere i prodotti di propria produzione solo nell'ambito dei locali a ciò adibiti e a quelli ad essi adiacenti.

- Sono inoltre riportate le disposizioni comuni riferite ai requisiti di onorabilità e professionali, con espresso richiamo all'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 di attuazione della Direttiva Bolkestein (art. 6), alla formazione e aggiornamento con il riconoscimento di specifici corsi professionali e disposizioni relative, prioritariamente, ai centri di assistenza tecnica (CAT). L'art. 10 fa riferimento al Suap (Sportello unico delle attività produttive) quale unico punto di accesso per tutte le procedure amministrative delle imprese previsto in maniera uniforme su tutto il territorio regionale.

CAPO II (Disciplina delle attività commerciali in sede fissa e forme speciali di vendita):

- Disciplina le attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita, in particolare le modalità di avvio dell'attività, prevedendo i casi in cui permane la necessità dell'autorizzazione (procedimenti per medie e grandi strutture di vendita), e quelli in cui si utilizza la SCIA (es. esercizi di vicinato: avvio, trasferimento, ampliamento, modifica qualitativa e quantitativa del settore merceologico, sub ingresso; medie e grandi strutture di vendita: modifica quantitativa del settore merceologico, riduzione di superficie di vendita e subingresso). Sono inoltre previste le ipotesi di semplice comunicazione (art. 14), nonché la contestualità del rilascio del titolo autorizzatorio commerciale e di quello edilizio.
 - Definisce gli indirizzi e criteri generali di sviluppo per il commercio in sede fissa (art. 15), di cui i comuni devono tener conto per la loro programmazione territoriale comunale, basata sulla libertà di avviare nuove imprese senza contingenti di superficie nel rispetto degli standard urbanistici e ambientali e di tutela di eventuali superiori interessi generali e degli strumenti di pianificazione urbana, con il perseguimento dell'obiettivo di recupero di contenitori dismessi, della riqualificazione di aree degradate, del minor consumo di suolo, di indirizzi e criteri regionali qualitativi e urbanistici graduati, favorendo minor espansione nelle aree periferiche e privilegiando l'integrazione di piccole e medie strutture commerciali negli ambiti urbani più consolidati.
- Prevede le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni (art. 16), in applicazione degli indirizzi regionali, dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi, ai fini della localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita e dell'individuazione delle aree in cui possono essere posti limiti e condizioni all'insediamento di nuove attività, enucleandone i motivi.
- Contiene norme in ossequio ai principi di liberalizzazione in materia di orari e di pubblicità dei prezzi. All'art. 20 disciplina i procedimenti per l'apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi di vicinato, per i quali, quale elemento innovativo, è prevista un limite dimensionale di superficie di vendita superiore a quello attualmente individuato (fino a mq. 400 anziché fino a 250 mq.). Agli articoli 21 e 22 prevede i procedimenti amministrativi per l'apertura, trasferimento e ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita. E' innovata la disciplina per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio (art. 25). Un'apposita sezione è destinata alle forme speciali di vendita, compresi gli outlet, e alle vendite straordinarie, con particolare attenzione alla disciplina dei saldi (art. 30), per cui è realizzata un'effettiva delegificazione, rinviando annualmente la definizione delle date di inizio a un provvedimento di Giunta Regionale.
- Altra importante innovazione contenuta nel capo II è quella relativa all'intervento a favore di un nuovo modello di associazionismo tra imprese, c.d. reti di imprese tra attività economiche su strada (art. 31), consistente in una sequenza di esercizi commerciali, aree mercatali e altre attività di servizio, che si costituiscono in forma associata e/o societaria, per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione dei

contesti urbani per valorizzare forme di rigenerazione urbana, in aree caratterizzate da una rilevante presenza di attività economiche su strada, al fine di attuare programmi di promozione e sviluppo, promuovere progetti di decoro e arredo urbano, miglioramento delle reti di sicurezza, comprese misure di contrasto all'abusivismo commerciale.

- All'art. 33 è prevista anche la salvaguardia di locali e botteghe storiche comprensivi di librerie, cartolibrerie, teatri e cinema storici; vengono fissati alcuni requisiti, da integrare attraverso l'adozione di un apposito regolamento.

CAPO III (Disciplina del commercio su aree pubbliche):

- Contiene la revisione della normativa sul commercio su aree pubbliche, con rafforzamento delle competenze comunali nella gestione del settore, Prevede, inoltre, il permanere dell'autorizzazione/concessione per i posteggi nelle aree mercatali (così come confermato dal D.lgs. 222/2016), nonché il rinvio ai contenuti dell'Intesa Conferenza Stato/Regioni del 2012, con la quale è stata derogata la norma contenuta nel D.Lgs 59/2010 (di recepimento della direttiva europea c.d. "Bolkestein") individuando criteri e termini ai fini del rinnovo delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico in materia di commercio su aree pubbliche.
- Per quanto riguarda i mercati, le procedure autorizzatorie sono affidate interamente alla competenza dei comuni, essendo stata eliminata la previsione relativa alla conferenza di servizio con parere favorevole della Regione ai fini dell'avvio o trasferimento di mercati comunali superiori ai 2.500 mq di superficie complessiva. Nell'ambito dei mercati in sede propria viene prevista la facoltà per i comuni di individuare aree interne organizzate ai fini del consumo sul posto degli alimenti e bevande da parte dei consumatori.
- E' confermata la possibilità di gestione autonoma dei mercati da parte di apposite associazioni composte dagli stessi operatori mercatali e basata su convenzioni stipulate con i comuni competenti, che mantengono tutte i poteri di controllo e vigilanza.
- La proposta di legge contiene, in materia di commercio itinerante, il divieto di esercitare tale forma di commercio su aree pubbliche nei centri storici e nelle parti della città consolidata, per i comuni superiori ai 30.000 abitanti (art.50). I comuni, inoltre, possono derogare anche in altro modo e per altre aree del proprio territorio, in relazione all'esercizio del commercio itinerante.

CAPO IV (Commercio all'ingrosso):

- La proposta contiene la disciplina relativa all'apertura e trasferimento degli esercizi all'ingrosso, che vengono avviati mediante la presentazione della SCIA al SUAP competente. Viene inoltre regolamentata, l'apertura dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, per i quali, nella fase transitoria, in caso di nuova apertura, è prevista l'istituzione mediante approvazione della Regione e successiva autorizzazione della Giunta Regionale.
- Inoltre, si prevede per i centri agroalimentari la possibilità di dedicare parte degli spazi ad attività di vendita al dettaglio. Vengono nella norma anche individuati i requisiti necessari all'apertura di tali strutture che hanno rilevanza strategica regionale e rappresentano infrastrutture di interesse pubblico.

CAPO V (Somministrazione di alimenti e bevande):

- Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande la novità più rilevante consiste nell'estensione dell'utilizzo della Scia come modalità di accesso all'attività in via generale, mantenendo l'autorizzazione solo per le zone di territorio comunale sottoposte a tutela (art. 81).
- Sono fissati indirizzi regionali di sviluppo di carattere generale, in cui si inseriscono anche criteri relativi alla regolamentazione da parte di Comuni delle concessioni di suolo pubblico e criteri comunali di sviluppo.

CAPO VI (disposizioni transitorie e finali):

- In particolare, è prevista, fra l'altro, (art. 76) l'applicazione delle precedenti norme per le richieste di autorizzazione all'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e in regola con le norme e gli strumenti di carattere edilizio e urbanistico, mentre, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'adozione del regolamento regionale, e comunque non oltre sei mesi dalla suddetta data, sono sospesi i procedimenti relativi a medie e grandi strutture di vendita. È comunque inibito l'ulteriore consumo di suolo per lo stesso periodo.
- Sono inserite anche le disposizioni transitorie per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, relative ai CAT, alle reti di imprese e ai centri commerciali naturali, per l'attività di diffusione della stampa quotidiana periodica, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività di commercio all'ingrosso, l'attività relativa agli impianti di distribuzione di carburanti, la norma finanziaria e quella sugli aiuti di Stato

Ai sensi dell'art. 71 quinquies, primo comma, lett. f) del regolamento regionale n. 1/2002, la presente proposta di legge, come concordato con l'ufficio legislativo, è esente dall'analisi d'impatto della regolamentazione.

Proposta di legge regionale concernente

***“DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DELLA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”***

SOMMARIO

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione I

Principi generali

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Motivi imperativi di interesse generale
- Art. 3 Ripartizione delle funzioni
- Art. 4 Regolamenti di attuazione
- Art. 5 Ambito di applicazione e settori esclusi

Sezione II

Disposizioni comuni

- Art. 6 Requisiti di onorabilità e requisiti professionali
- Art. 7 Formazione e aggiornamento
- Art. 8 Centri di assistenza tecnica
- Art. 9 Cultura della legalità
- Art. 10 Sportello unico per le attività produttive

CAPO II

Disciplina delle attività commerciali in sede fissa e forme speciali di vendita

Sezione I

Disposizioni comuni

- Art. 11 Definizioni
- Art. 12 Orari di apertura e chiusura degli esercizi
- Art. 13 Pubblicità dei prezzi
- Art. 14 Comunicazioni relative all'esercizio delle attività commerciali

Sezione II

Criteri per lo sviluppo del commercio in sede fissa

- Art. 15 Criteri regionali di sviluppo
- Art. 16 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
- Art. 17 Inadempimento da parte dei comuni

Sezione III

Tipologie degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e procedimenti amministrativi

- Art. 18 Tipologie di esercizi commerciali
- Art. 19 Misure per la semplificazione dei procedimenti
- Art. 20 Procedimenti relativi agli esercizi di vicinato
- Art. 21 Procedimenti relativi alle medie strutture di vendita
- Art. 22 Procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita

Art. 23 Varianti urbanistiche e accordi di programma

Art. 24 Procedimenti relativi ai centri commerciali

Art. 25 Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso e vendita al dettaglio di merci ingombranti e a consegna differita

Art. 26 Subingresso e affidamento di reparto

Sezione IV

Forme speciali di vendita

Art. 27 Forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 28 Vendite in Outlet

Sezione V

Vendite straordinarie

Art. 29 Vendite di liquidazione

Art. 30 Vendite di fine stagione e vendite promozionali

Sezione VI

Valorizzazione dei luoghi del commercio, reti di imprese tra attività economiche su strada, tutela dei locali, botteghe e mercati di rilevanza storico culturale

Art. 31 Reti di imprese tra attività economiche su strada

Art. 32 Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche

Art. 33 Locali storici, botteghe d'arte e attività tradizionali

Sezione VII

Politiche Attive di Sostegno

Art. 34 Misure per l'accesso al credito e alle garanzie per le micro, piccole e medie imprese

Art. 35 Contributi per la riqualificazione e il rinnovo di imprese e per l'apertura di nuove attività

Sezione VIII

Vigilanza e sanzioni

Art. 36 Vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 37 Sospensione per la carenza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi e di sicurezza degli esercizi

Art. 38 Ulteriori casi di chiusura degli esercizi di vicinato

Art. 39 Decadenza delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita e relativa chiusura

CAPO III

Disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 40 Definizioni

Art. 41 Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 42 Caratteristiche dei mercati e articolazione merceologica. Posteggi fuori mercato

Art. 43 Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari

Art. 44 Aree private da destinare al commercio

Art. 45 Orari del commercio su aree pubbliche

Sezione II

Tipologie delle attività del commercio su aree pubbliche e procedimenti amministrativi

- Art. 46 Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio
- Art. 47 Utilizzazione dei posteggi
- Art. 48 Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere
- Art. 49 Posteggi riservati
- Art. 50 Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 51 Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

Sezione III

Criteri per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche

- Art. 52 Criteri regionali di sviluppo
- Art. 53 Programmazione comunale

Sezione IV

Subingresso, decadenza, revoca e sanzioni

- Art. 54 Subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 55 Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione
- Art. 56 Vigilanza e sanzioni amministrative

CAPO IV

Commercio all'ingrosso

Sezione I

Disposizioni comuni

- Art. 57 Definizioni e limiti del commercio all'ingrosso
- Art. 58 Orari di attività ed oneri di informazione
- Art. 59 Previsioni di natura urbanistica
- Art. 60 Procedimenti relativi all'esercizio del commercio all'ingrosso
- Art. 61 Vigilanza e sanzioni amministrative

Sezione II

Centri commerciali all'ingrosso non alimentare, mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

- Art. 62 Requisiti dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare
- Art. 63 Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

CAPO V

Somministrazione di alimenti e bevande

Sezione I

Disposizioni comuni

- Art. 64 Definizioni
- Art. 65 Pubblicità dei prezzi
- Art. 66 Orario di apertura e chiusura degli esercizi

Sezione II

Sviluppo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 67 Indirizzi regionali di sviluppo

Art. 68 Criteri comunali

Sezione III

Procedimenti amministrativi relativi all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art.69 Esercizio dell'attività

Art.70 Esercizio temporaneo

Art.71 Affidamento della gestione di reparto

Art 72 Subingresso

Art.73 Disposizioni per i distributori automatici

Sezione IV

Sospensione, decadenza, vigilanza e sanzioni amministrative

Art.74 Sospensione e decadenza

Art.75 Vigilanza e sanzioni amministrative

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Sezione I

Disciplina transitoria

Art. 76 Disposizioni transitorie per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa

Art. 77 Disposizioni transitorie per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche

Art. 78 Disposizioni transitorie relative ai CAT e alle Reti di imprese ai centri commerciali naturali

Art. 79 Disposizioni transitorie per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 80 Disposizioni transitorie relative all'attività di commercio all'ingrosso

Sezione II

Disposizioni finanziarie e sugli aiuti di Stato

Art. 81 Norma finanziaria

Art. 82 Rispetto della normativa Europea sugli aiuti di Stato

Sezione III

Modifiche a leggi regionali e abrogazioni

Art. 83 Modifiche alla l.r. 6 agosto 1999, n. 14

Art. 84 Abrogazioni

Art. 85 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I
Principi generali

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali e della normativa europea e statale vigente, detta disposizioni in materia di commercio per:

- a) valorizzare e sostenere il commercio, anche attraverso la promozione delle reti di imprese tra attività economiche su strada e la salvaguardia dei mercati di interesse storico, dei locali storici, delle botteghe d'arte e delle attività commerciali e artigianali di tradizione;
 - b) favorire l'integrazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e di quelli attuativi relativi alla localizzazione delle strutture distributive, garantendo l'equilibrio territoriale tra le diverse funzioni e la valorizzazione dei centri storici e del tessuto urbano, anche attraverso il riuso di strutture dismesse, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree degradate che non comportino ulteriore consumo di suolo;
 - c) semplificare le procedure, favorendo l'unitarietà dei processi decisionali, nell'ambito di applicazione dei principi e delle norme europee e statali in materia di procedimento amministrativo, modulistica, tempi di durata e trasparenza delle fasi procedurali;
 - d) tutelare i consumatori con un'appropriata comunicazione sui prezzi, sulle loro modalità di comunicazione, sull'implicazione dei prodotti sulla salute e su ogni possibile forma e stile di consumo responsabile;
 - e) favorire lo sviluppo e l'adozione di formule commerciali innovative, nonché maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta alle mutate esigenze e modalità di consumo, anche consentendo in modo semplificato l'esercizio di attività congiunte tra settori diversi;
 - f) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
 - g) favorire, con la collaborazione degli enti locali e delle istituzioni statali, ogni forma di legalità e di contrasto all'abusivismo nel rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;
 - h) favorire, anche attraverso strumenti di finanza di progetto o processi di natura associativa privata, pubblica o mista, la messa in rete dei mercati su aree pubbliche e la loro riorganizzazione ed evoluzione;
 - i) promuovere la concertazione come metodo di relazione con enti locali, organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, organizzazioni dei lavoratori e associazioni dei consumatori;
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:
- a) il commercio in sede fissa, le forme speciali di vendita, le reti di imprese tra attività economiche su strada, i mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche nonché i locali storici, le botteghe d'arte e le attività tradizionali;
 - b) il commercio su aree pubbliche;
 - c) il commercio all'ingrosso;
 - d) la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2

(Motivi imperativi di interesse generale)

1. L'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, può trovare condizioni e limiti esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea e statale, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Art. 3
(Ripartizione delle funzioni)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi nelle materie disciplinate dalla presente legge sono ripartite tra la Regione e i comuni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), e successive modifiche.

2. Nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale), Roma Capitale svolge, altresì le funzioni e i compiti in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, concernenti:

- a) il commercio su aree pubbliche secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 1;
- b) i mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari secondo quanto previsto dagli articoli 60, comma 5, e 63, commi 2 e 5;
- c) i centri commerciali all'ingrosso non alimentare secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 2;
- d)** la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 2.

Art. 4
(Regolamenti di attuazione)

1. In attuazione e integrazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e le associazioni sindacali dei lavoratori, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, fatta salva la potestà regolamentare degli enti locali, sono disciplinati, in particolare:

- a) per le attività commerciali in sede fissa e per le forme speciali di vendita di cui al Capo II:
 - 1) i criteri, i requisiti e le modalità per lo sviluppo e l'insediamento delle attività commerciali di cui all'articolo 15, comma 1;
 - 2) le procedure semplificate ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per l'ampliamento e l'apertura delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture ai sensi degli articoli 21, comma 7 e 22, comma 10, lettera b);
 - 3) le modalità, i criteri e i requisiti per l'istituzione dei punti ai sensi dell'articolo 22, comma 10, lettera c);
 - 4) i requisiti e le modalità per l'individuazione dei mercati di valenza storica e le iniziative per la relativa promozione e valorizzazione ai sensi dell'articolo 32, comma 2;
 - 5) i criteri e le modalità per l'individuazione, la valorizzazione e la promozione, ivi inclusi quelli relativi all'iscrizione negli elenchi istituiti dalla Regione e all'attribuzione di specifici loghi regionali, dei locali storici, delle botteghe d'arte e delle attività tradizionali di cui all'articolo 33, comma 4.
- b) relativamente al commercio su aree pubbliche di cui al Capo III, i criteri regionali per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 52.
- c) relativamente al commercio all'ingrosso di cui al Capo IV:
 - 1) la specificazione dei requisiti e dei servizi complementari nonché dei parcheggi dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare ai sensi dell'articolo 62, comma 2;
 - 2) la determinazione dei criteri e delle modalità per l'istituzione, l'ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, ivi inclusi quelli relativi alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di mercato, all'attività di vigilanza, al servizio igienico sanitario e ai servizi ausiliari ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lettere a), d) ed e);
 - 3) i criteri e le modalità per l'attribuzione della valenza regionale, metropolitana e provinciale dei mercati e dei centri agroalimentari all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lettera b);
 - 4) le modalità e i tempi per l'adeguamento dei mercati e dei centri agroalimentari esistenti ai requisiti previsti dal regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lettera c);
- d) relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande di cui al Capo V, gli indirizzi generali ai quali si attengono i comuni, ad esclusione di Roma Capitale, nell'adozione dei relativi atti di regolamentazione del settore, ai sensi dell'articolo 67, comma 1.

Art. 5

(Ambito di applicazione e settori esclusi)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività commerciali come individuate all'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni;
- c) agli imprenditori agricoli che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
- d) ai produttori agricoli non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese, all'infuori di quelli che esercitano, previa concessione, esclusivamente l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti;
- e) alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui alla normativa vigente in materia, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni e servizi di propria produzione, di quelli accessori e per la vendita e il consumo sul posto, nei medesimi locali, degli alimenti prodotti, nonché per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- f) alle imprese industriali per la vendita, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni da esse prodotti;
- g) ai teatri e ai cinema per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizi, all'interno dei propri locali, nel limite massimo del 25 per cento della superficie disponibile e purché gli spazi ricavati, dove svolgere le suddette attività commerciali, artigianali o di servizi, non superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato;
- h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti simili;
- i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte nonché dell'ingegno, a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
- m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

- n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti esclusivamente l'oggetto della loro attività;
- o) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all'interno di strutture ricettive, qualora dedicate esclusivamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva medesima in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- p) ai quartieri fieristici, per lo svolgimento di attività commerciali accessorie alle attività fieristiche e aperte al pubblico, nel limite massimo del 10 per cento del totale della superficie espositiva del quartiere medesimo.

Sezione II

Disposizioni comuni

Art. 6

(Requisiti di onorabilità e requisiti professionali)

1. Ai fini della tutela del consumatore, all'esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni.

2. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, destinati all'alimentazione umana, sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/ 2010.

Art. 7
(Formazione e aggiornamento)

1. La Regione, al fine di favorire il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 6, riconosce specifici corsi professionali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di formazione professionale e commercio, sono definite, nel rispetto dell'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, le materie di insegnamento e la relativa durata.

3. Allo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 si provvede mediante stipula di apposite convenzioni con soggetti idonei. A tal fine sono considerati in via prioritaria le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti.

4. La Regione può sostenere la partecipazione ai corsi di cui al comma 3 nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 81.

Art. 8
(Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione promuove a livello metropolitano, provinciale e regionale l'attività svolta dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) allo scopo di favorire, anche attraverso l'assistenza diretta alle imprese nella fase costitutiva delle stesse, le iniziative volte a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale e di innovazione dei sistemi aziendali.

2. I CAT svolgono, alle medesime condizioni e in favore di tutte le imprese che le richiedano, a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria che li hanno costituiti, attività di assistenza tecnica, di progettazione, di formazione e aggiornamento in materia di:

- a) innovazione tecnologica e organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria di impresa;
- c) accesso ai finanziamenti, anche europei;
- d) sicurezza e tutela dei consumatori;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) igiene e sicurezza sul lavoro;
- g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche con riferimento alle buone prassi gestionali ed etico-sociali;
- h) urbanistica commerciale;
- i) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e per lo svolgimento della stessa;
- l) formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori;
- m) altre materie eventualmente previste dal loro statuto.

3. I CAT sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali delle imprese del commercio caratterizzate da una rilevante presenza sul territorio e rappresentate nei consigli provinciali delle CCIAA e che dispongono di un'adeguata struttura organizzativa nonché di sedi decentrate.

4. Possono altresì partecipare ai CAT, anche in fase di costituzione:

- a) le CCIA e le loro aziende speciali;
- b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
- c) gli enti, pubblici o privati, aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale.

5. I CAT sono accreditati presso la Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e annualmente trasmettono alla Regione una relazione sull'attività svolta.

6. La Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, possono avvalersi dei CAT al fine di facilitare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese, nell'ottica del miglioramento e qualificazione della rete distributiva e della diffusione delle reti di imprese. A tal fine la Regione sostiene l'attività dei CAT mediante la concessione di contributi sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 5 e nell'ambito degli interventi per la promozione delle reti di imprese, nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 81.

Art. 9
(Cultura della legalità)

1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l'abusivismo commerciale, le pratiche illegali e le infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo regionale attraverso interventi finalizzati a rendere più efficaci le misure di controllo sul territorio nonché azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare:

- a) promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con i comuni, le reti di imprese di cui all'articolo 31, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori e le competenti Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, per il rafforzamento dei controlli e l'attivazione di mezzi e misure di dissuasione nelle aree maggiormente caratterizzate dall'abusivismo commerciale e dalla illegalità diffusa;
- b) sostiene, nell'ambito delle misure destinate allo sviluppo di politiche a favore dei consumatori di cui alla normativa regionale vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, l'avvio di azioni e progetti di educazione e sensibilizzazione con l'obiettivo di scoraggiare la domanda di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti.

Art. 10
(Sportello Unico per le Attività Produttive)

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e all'articolo 25, del d.lgs. 59/2010, è l'unico punto di accesso in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti la localizzazione, la realizzazione, l'avvio, l'ampliamento, il trasferimento, la cessione, la concentrazione e l'accorpamento nonché la cessazione di tutte le attività disciplinate dalla presente legge. Al SUAP si riferiscono gli interessati per ottenere una risposta unica e tempestiva in sostituzione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento.

2. L'accesso al SUAP avviene in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. Ai fini della presentazione e verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi della agenzia per le imprese in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

4. A seguito dell'avvio delle procedure abilitative su base telematica e con modulistica unificata adottata a livello regionale, la Regione censisce periodicamente i dati relativi allo sviluppo qualitativo e quantitativo dei settori disciplinati dalla presente legge, individuando i livelli di servizio offerti nei diversi ambiti territoriali, anche ai fini del miglioramento della rete distributiva nel suo complesso e dello sviluppo di eventuali misure di supporto.

CAPO II
Disciplina delle attività commerciali in sede fissa
e forme speciali di vendita

Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 11
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) *commercio al dettaglio*, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L'attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi;
 - b) *commercio all'ingrosso*, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, quali esercenti attività industriali, artigianali, agricole ed alberghiere ed in genere esercenti un'attività di produzione di beni e servizi, o ad altri utilizzatori in grande, quali comunità, convivenze, cooperative tra consumatori e loro consorzi, enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della propria attività, associazioni e circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235. Tale commercio può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
 - c) *organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative*, le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, nonché, a livello provinciale, facenti parte delle CCIAA;
 - d) *organizzazioni sindacali dei lavoratori*, le organizzazioni sindacali firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi e del contratto collettivo territoriale;
 - e) *associazioni dei consumatori*, le associazioni facenti parte del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU), di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) e successive modifiche;
 - f) *superficie di vendita*, di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, l'area avancassa e simili, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, scale, corridoi e simili nonché dell'area scoperta destinata alla sola esposizione delle merci;
 - g) *superficie lorda di pavimento*, la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio;
 - h) *esercizi di vicinato*, gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e fino a 400 metri quadrati negli altri comuni;
 - i) *medie strutture di vendita*, gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita compresa tra 250 e 1.500 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e tra 400 e 2.500 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
 - l) *grandi strutture di vendita*, gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture di vendita, di cui alla lettera i);

- m) *tipologie delle medie e grandi strutture di vendita*, la suddivisione delle stesse, in relazione ai settori merceologici per i quali sono autorizzate all'esercizio, in:
- 1) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
 - 2) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare;
- n) *centro commerciale*, una media o grande struttura di vendita consistente in un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati sulla base di un progetto unitario all'interno di un'unica struttura edilizia con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente;
- o) *centro commerciale integrato*, un centro commerciale realizzato sulla base di un progetto unitario all'interno di un'unica struttura edilizia con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui prevalente destinazione commerciale è integrata da servizi all'utenza, anche pubblici, diversi da quelli esclusivamente relativi alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, quali attività artigiane, di intrattenimento, cultura e svago, sportive, servizi pubblici, studi medici e professionali, attività di intermediazione;
- p) *area commerciale integrata*, un centro commerciale in cui più esercizi commerciali al dettaglio, anche integrati da servizi all'utenza, compresi quelli pubblici diversi da quelli relativi alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, quali attività artigiane, di intrattenimento, cultura e svago, sportive e servizi pubblici, sono collocati all'interno di una pluralità di strutture edilizie, a prevalente destinazione commerciale o meno, sulla base di un progetto che presenti infrastrutture e servizi gestiti unitariamente e che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;
- q) *superficie di vendita di un centro commerciale*, la superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, compresi i box di vendita situati sui percorsi. Ai fini della programmazione urbanistico – edilizia, il centro commerciale è considerato media o grande struttura di vendita a seconda della consistenza della sua superficie di vendita così come definita;
- r) *rete di imprese tra attività economiche*, i luoghi complessi e non omogenei, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato, costituito in rete soggetto, società o consorzio, di attività economiche su strada, composte in particolare da imprese, attive e iscritte al registro delle imprese, di commercio al dettaglio, di somministrazione, artigianali, turistiche, dell'intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati rionali giornalieri, esclusivamente se considerati nella loro unitarietà, ad esclusione dei centri commerciali, degli operatori di commercio su area pubblica, delle attività esercitate in forme giuridiche collettive per le quali non è ammessa l'iscrizione al registro delle imprese;
- s) *outlet*, la vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato o in medie e grandi strutture di vendita, a prezzi scontati, da parte di produttori titolari del marchio o di esercizi commerciali di prodotti non alimentari fuori produzione, di fine serie, difettati, prototipi e rimanenze di magazzino;
- t) *esercizi temporanei in sede fissa (temporary store)*, i locali e gli insediamenti dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari. Negli esercizi temporanei in sede fissa può essere esercitata la vendita al pubblico per un periodo che non può superare i trenta giorni in occasioni di feste, manifestazioni promozionali, convegni o comunque riunioni straordinarie di persone per il periodo coincidente con l'evento, previo possesso, da parte dell'organizzatore della vendita o di suo preposto, dei requisiti di cui all'articolo 71, del d.lgs. 59/2010, e della titolarità, in caso di vendita temporanea oltre i venti giorni, di un'attività di vendita non temporanea, a garanzia del consumatore. In ogni caso l'organizzatore della vendita consente, attraverso

un'adeguata informazione e organizzazione, l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente per la tutela dei consumatori;

- u) *accorpamento*, l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura mediante l'aggiunta delle superfici di vendita di medie o grandi strutture preesistenti e contigue sul piano edilizio, operanti da almeno tre anni e facenti capo a uno stesso titolare;
- v) *concentrazione*, la riunione in una nuova media o grande struttura di vendita, di medie e grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e facenti capo a uno stesso titolare, nei limiti di superficie previsti per le rispettive tipologie;
- z) *settori merceologici*, i settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero entrambi, con riferimento ai quali può essere esercitata l'attività di commercio al dettaglio;
- aa) *commercio elettronico*, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e successive modifiche;
- bb) *SCIA*, segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;
- cc) *reiterazione*, la commissione della medesima violazione nell'arco di tre anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

Art. 12

(Orari di apertura e chiusura degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, l'apertura domenicale e festiva e la chiusura infrasettimanale di mezza giornata sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.

2. I comuni, ai sensi della normativa statale vigente, possono prevedere eventuali limiti adeguatamente motivati, da porre agli orari delle attività commerciali, esclusivamente se connessi alla tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione.

Art. 13
(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti direttamente esposti al pubblico, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, nelle immediate adiacenze dell'esercizio, negli scaffali o sui banchi di vendita ovvero ovunque collocati, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di cartelli, di listini o altre modalità idonee allo scopo, purché l'individuazione dei singoli prodotti e dei relativi prezzi risulti chiara e riconoscibile al pubblico.

2. Nel caso di prodotti d'arte, di antiquariato e di oreficeria, si ritiene rispettato l'obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.

3. Nel periodo necessario all'allestimento delle vetrine è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti al pubblico per un tempo massimo non superiore a tre giorni.

4. È sufficiente l'uso di un unico cartello nel caso di esposizione di prodotti con lo stesso prezzo nel medesimo espositore. Negli esercizi di vendita e nei relativi reparti organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. Ai prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è impresso in maniera chiara, con caratteri ben leggibili e ben visibile al pubblico non si applicano le disposizioni previste al comma 4.

6. Durante il periodo delle vendite di fine stagione ovvero delle vendite promozionali di cui all'articolo 30, il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale dei prodotti in saldo e in promozione devono essere ben chiari e leggibili ed esposti con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 14

(Comunicazioni relative all'esercizio delle attività commerciali)

a) Sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, entro sessanta giorni dal loro verificarsi:

- a) la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) la nomina di un nuovo legale rappresentante del soggetto titolare dell'azienda;
- c) la variazione della denominazione o della ragione sociale dell'attività commerciale;
- d) le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte;
- e) la cessazione dell'attività commerciale;
- f) le vendite di liquidazione di cui all'articolo 29.

Sezione II

Criteri per lo sviluppo del commercio in sede fissa

Art. 15 *(Criteri regionali di sviluppo)*

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2, stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi, i criteri e i requisiti per lo sviluppo del settore e l'insediamento delle attività commerciali, con particolare riferimento:

- a) alla definizione dei requisiti qualitativi finalizzati all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita e relativi agli aspetti della classificazione energetica, delle fonti rinnovabili, delle reti infrastrutturali richieste e del ciclo dei rifiuti prodotti;
- b) alla definizione dei criteri e dei requisiti urbanistici ed edilizi relativi alle caratteristiche degli accessi veicolari, pedonali, compresi quelli per i portatori di handicap, alle caratteristiche della viabilità di accesso nonché alle caratteristiche e quantità dei parcheggi pertinenziali richiesti per diverse tipologie di strutture di vendita, tenuto anche conto dei diversi settori merceologici, delle aree di sosta per carico e scarico merci e di stoccaggio e consegna dei rifiuti ingombranti e dei collegamenti di trasporto pubblico esistenti;
- c) alla definizione dei criteri e degli indirizzi, per l'adeguamento, ove necessario, da parte dei comuni singoli o associati, degli strumenti di pianificazione urbanistica, con esclusione di quelli approvati successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 114/1998 ovvero approvati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) nel caso in cui siano già localizzate le aree con destinazione commerciale per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, tenuto conto dei limiti e delle condizioni per le trasformazioni e l'ulteriore consumo di suolo, nonché dell'individuazione delle misure compensative atte a rendere sostenibili gli insediamenti medesimi.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all'interno dei centri storici e nelle zone omogenee di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo ai sensi dell'articolo 16 comma 4, lettera d-ter), del d.P.R. 380/2001 ovvero di quelli di cui articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 16

(Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)

1. I comuni o le loro forme associative, in base a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, adeguano, ove necessario, i propri regolamenti ed i piani attuativi degli strumenti generali di pianificazione urbanistica, stabilendo in particolare:

- a) le modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi fissati dalla Regione, tenendo, inoltre, conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, del traffico, dell'inquinamento acustico e ambientale, delle aree verdi e del corretto utilizzo degli spazi pubblici e di uso pubblico;
- b) la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
- c) l'individuazione di ambiti omogenei, all'interno delle quali possono essere posti limiti di insediamento di nuove attività, per la salvaguardia di vincoli ambientali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica, la mobilità, la tutela di aree ritenute di particolare pregio storico, artistico e architettonico, nonché la vivibilità di tali aree necessaria alla fruizione dei luoghi da parte della collettività, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- d) i criteri e gli indirizzi per il riuso e il recupero delle strutture esistenti e la riqualificazione delle aree di insediamento commerciale inutilizzate o suscettibili di rigenerazione..

2. L'adeguamento di cui al comma 1 degli strumenti urbanistici vigenti è approvato con le procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norma in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) ove comporti variante allo strumento urbanistico. Diversamente, l'adeguamento è approvato con le procedure previste dagli articoli 1 e 1-bis della l.r. 36/1987.

Art. 17

(Inadempimento da parte dei comuni)

1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 15, comma 1, in caso di mancato adeguamento da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 16 si applicano i criteri, le procedure e le modalità per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di medie e grandi strutture di vendita, stabiliti con la presente legge e con il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, nel rispetto degli strumenti urbanistici e territoriali vigenti.

Sezione III

Tipologie degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e procedimenti amministrativi

Art.18

(Tipologie di esercizi commerciali)

1. La rete distributiva del commercio al dettaglio in sede fissa si articola in:
 - a) esercizi di vicinato;
 - b) medie strutture di vendita;
 - c) grandi strutture di vendita.

Art. 19

(Misure per la semplificazione dei procedimenti)

1. I comuni o le loro forme associative, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente nonché dei propri strumenti urbanistici, provvedono a rendere contestuali i procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio degli immobili con quelli relativi alle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle superfici delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 20

(Procedimenti relativi agli esercizi di vicinato)

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento della superficie di vendita e della modifica qualitativa e quantitativa del settore merceologico degli esercizi di vicinato, così come definiti all'articolo 11, comma 1, lettera h), i soggetti interessati presentano la SCIA, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Le attività dichiarate nella SCIA possono essere effettuate sin dalla data di presentazione della stessa.

2. Nel caso degli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, agli stessi è consentito altresì il consumo e la somministrazione sul posto dei medesimi prodotti e bevande, con la sola esclusione del servizio assistito e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

3. La cessazione dell'attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

Art. 21

(Procedimenti relativi alle medie strutture di vendita)

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita, così come definite dall'articolo 11, comma 1, lettera i), i soggetti interessati presentano al SUAP competente per territorio, mediante la modulistica unificata adottata dalla Regione, domanda di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016.

2. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi decisoria ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Il provvedimento conclusivo del procedimento ovvero la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste ed include il relativo titolo abilitativo edilizio, qualora necessario.

4. Nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP competente per territorio, la domanda stessa si intende accolta.

5. La modifica quantitativa del settore merceologico di una media struttura di vendita nonché la riduzione di superficie di vendita sono soggette alla presentazione di una comunicazione al SUAP competente per territorio, purché siano presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia. In caso contrario si provvede attraverso la presentazione di apposita SCIA.

6. La modifica qualitativa parziale del settore merceologico di una media struttura di vendita, fino al 20 per cento del totale della superficie di vendita autorizzata per il settore merceologico di cui è richiesta la modifica, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA al SUAP competente per territorio, purché siano presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi dei commi 1 e 2.

7. Il regolamento di cui all'articolo 4 individua le procedure semplificate nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio per:

- a) l'ampliamento nel limite massimo del 10 per cento della superficie di vendita delle medie strutture, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i);
- b) l'apertura o l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture derivanti da concentrazione o accorpamento tra le strutture stesse.

8. La cessazione dell'attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

Art. 22

(Procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita)

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita, così come definite dall'articolo 11, comma 1, lettera l), i soggetti interessati presentano al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione, apposita domanda di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è subordinato allo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, alla quale partecipano, in ogni caso, il comune o il rappresentante delle forme associative tra comuni, la provincia o la città metropolitana e la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione e la relativa determinazione conclusiva è adottata, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti e, in ogni caso, previo assenso della Regione, entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza.

3. Il provvedimento conclusivo del procedimento sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste, incluso il relativo titolo abilitativo edilizio, qualora necessario.

4. Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali di cui all'articolo 24 è comunque subordinato:

- a) al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b);
- b) all'insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una specifica destinazione d'uso commerciale;
- c) al parere comunale di conformità urbanistica dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- d) all'espletamento della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora prevista dalla normativa vigente in materia ambientale, il cui esito escluda la necessità della VIA.

5. In caso di assoggettamento a VIA, il rilascio dell'autorizzazione confluisce nella procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni.

6. Nel caso in cui le grandi strutture di vendita o i centri commerciali di cui all'articolo 24, presentino superficie di vendita superiore a 10.000 mq e siano ubicati in zone distanti da presidi sanitari o ospedalieri, tali da limitare una tempestiva attività di soccorso, il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato alla presenza all'interno delle strutture o dei centri commerciali, di un punto di primo soccorso in grado di espletare la prima assistenza.

7. La modifica quantitativa del settore merceologico di una grande struttura di vendita, compresa la riduzione di superficie di vendita, è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio purché l'esercizio commerciale possieda, al momento della presentazione della stessa, tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia di grandi strutture di vendita ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti alla modifica quantitativa apportata. In caso contrario si provvede ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

8. La modifica qualitativa parziale del settore merceologico di una grande struttura di vendita, fino al 20 per cento del totale della superficie di vendita autorizzata per il settore merceologico modificato, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA al SUAP competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia, ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

9. La cessazione dell'attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

10. Con il regolamento di cui all'articolo 4, sono stabilite:

- a) le modalità per lo svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 2;
- b) le procedure semplificate per l'ampliamento nel limite massimo del 5 per cento della superficie di vendita delle grandi strutture nonché per l'ampliamento delle stesse derivante da accorpamento o concentrazione nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio;
- c) le modalità, i criteri e i requisiti per l'istituzione dei punti di primo soccorso di cui al comma 6, ivi inclusa l'individuazione della distanza dai presidi sanitari nonché dei termini entro i quali le grandi strutture e i centri commerciali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto comma e al regolamento stesso.

Art. 23

(Varianti urbanistiche e accordi di programma)

1. Qualora l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita comportino variante urbanistica, anche a seguito di accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata, la Regione, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 21 e 22, al fine di favorire l'unitarietà dei processi decisionali, adotta le modalità operative di maggior semplificazione previste dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 24

(Procedimenti relativi ai Centri commerciali)

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento e dell'accorpamento della superficie di vendita dei centri commerciali, così come definiti dall'articolo 11, comma 1, lettere n), o) e p), i soggetti interessati presentano apposita domanda di autorizzazione al SUAP competente per territorio nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22, a seconda che si tratti di centri commerciali che rientrano tra le medie ovvero grandi strutture di vendita, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. L'autorizzazione abilita all'esercizio del centro commerciale nel suo complesso.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o dai singoli esercenti le attività commerciali, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

4. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

5. I singoli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita ricadenti all'interno del centro commerciale, ai fini delle rispettive aperture, presentano, singolarmente, apposita comunicazione al SUAP competente per territorio.

6. Le modifiche relative ad una diversa ripartizione della superficie di vendita tra gli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e fatto salvo quanto stabilito dai commi 7 e 8.

7. La modifica quantitativa del settore merceologico nonché la riduzione di superficie di un centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia. In caso contrario, per la modifica quantitativa del settore merceologico, si provvede ai sensi del comma 1.

8. Qualora il centro commerciale presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto, la modifica qualitativa parziale del settore merceologico, inferiore al 20 per cento del totale della superficie di vendita autorizzata per il settore merceologico modificato, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA al SUAP competente per territorio. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi del comma 1.

9. Le modifiche contestuali di quanto previsto ai commi 6, 7, primo periodo, e 8, primo periodo, sono soggette alla presentazione di un'unica SCIA al SUAP competente per territorio.

10. La cessazione dell'attività di un centro commerciale è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

Art. 25

*(Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso
e vendita al dettaglio di merci ingombranti e a consegna differita)*

1. Gli esercizi commerciali che svolgono congiuntamente e nel medesimo locale la vendita al dettaglio e all'ingrosso sono sottoposti alla disciplina autorizzatoria prevista per la vendita al dettaglio, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, lettera c), del d.lgs. 147/2012.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio è determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.

3. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio esclusivamente dei prodotti individuati dal comma 5, è calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:

- a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

4. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 3, è calcolata nei modi ordinari.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti con i relativi complementi:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- l) combustibili;
- m) materiali per l'edilizia e ferramenta;
- n) legnami.

6. La superficie di vendita degli esercizi al dettaglio specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 5 senza i relativi complementi, è calcolata come di seguito:

- a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera i);
- b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera l), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura del 50 per cento per la parte eccedente tale limite.

7. Se l'attività esercitata non riguarda più la vendita delle merci di cui al comma 5, trovano applicazione le disposizioni generali relative alle medie strutture e alle grandi strutture di vendita di cui alla presente legge, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da esse previsto.

Art. 26

(Subingresso e affidamento di reparto)

1. Al trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita al dettaglio per atto tra vivi si provvede:

- a) nel caso di esercizi di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;
- b) nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante presentazione di SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell'atto e determina d'ufficio la reintestazione con efficacia immediata del titolo abilitativo nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

3. Al sub ingresso nell'attività di commercio al dettaglio, per causa di morte, si provvede:

- a) nel caso di esercizi di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;
- b) nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante presentazione di SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

4. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 3 deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa, pena la decadenza del titolo abilitativo, ove presente, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, secondo le seguenti modalità:

- a) qualora il soggetto che eredita intenda proseguire l'attività, il subentrante può continuare nell'attività dalla data di morte del dante causa dichiarando nella comunicazione o nella SCIA il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
- b) qualora il soggetto che eredita non intenda proseguire l'attività e la ceda ad altri, la presentazione della comunicazione o della SCIA da parte del subentrante, che dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, e l'avvenuto trasferimento della titolarità determinano d'ufficio la reintestazione con efficacia immediata del titolo abilitativo nei confronti del subentrante.

5. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, per un periodo di tempo convenuto, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, mediante SCIA che il titolare presenta al SUAP competente per territorio con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4. Qualora il titolare non provveda alla presentazione della SCIA, lo stesso risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non può avere un accesso autonomo. Almeno un reparto dell'esercizio commerciale interessato deve restare nella gestione del titolare.

Sezione IV
Forme speciali di vendita

Art. 27

(Forme speciali di vendita al dettaglio)

1. Costituiscono forme speciali di vendita al dettaglio:
 - a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo per i beni da esse prodotti, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, compresi quelli telematici;
 - d) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. L'attività di vendita al dettaglio esercitata in una delle forme speciali:
 - a) nel caso di cui al comma 1, lettera a), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016, attraverso l'utilizzo della modulistica unificata adottata dalla Regione;
 - b) nel caso di cui al comma 1, lettera b):
 - 1) se viene effettuata attraverso distributori automatici collocati in altri esercizi già abilitati o in altre strutture o sedi, è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;
 - 2) se viene effettuata in modo esclusivo in apposito locale è soggetta, rispettivamente, a SCIA nel caso di esercizio di vicinato o ad autorizzazione, nel caso di media o grande struttura di vendita, da presentare o da richiedere al SUAP competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;
 - c) nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016, attraverso l'utilizzo della modulistica unificata adottata dalla Regione.

Art. 28
(Vendite in Outlet)

1. All'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento, all'accorpamento degli outlet, così come definiti dall'articolo 11, comma 1, lettera s), si applicano, in relazione alla tipologia dimensionale delle strutture di vendita, le disposizioni previste agli articoli 20, 21, 22 e 24.

2. La denominazione di outlet può essere impiegata esclusivamente nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita dei prodotti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera s). Non è consentito l'utilizzo della denominazione di outlet nei casi in cui l'esercizio effettua la vendita di articoli facenti parte di lotti di nuova produzione appositamente a ciò destinati.

Sezione V
Vendite straordinarie

Art. 29
(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate, previa comunicazione al SUAP competente per territorio, al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci in caso di:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda ovvero di una o più unità locali in cui è effettuata la vendita di liquidazione;
- c) trasferimento in altro locale dell'azienda o di una singola unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Le vendite di liquidazione possono avvenire in qualunque momento dell'anno.

3. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Art. 30

(Vendite di fine stagione e vendite promozionali)

1. Le vendite di fine stagione, o saldi, riguardano, in particolare, i prodotti di carattere stagionale o di moda nonché i prodotti sottoposti a rapida evoluzione tecnologica o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Le vendite possono essere effettuate in tutto il territorio della Regione per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dalla data di inizio delle stesse.

2. La Giunta regionale annualmente con propria deliberazione da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle vendite invernali di fine stagione, fissa la data di inizio delle vendite sia per il periodo invernale sia per il periodo estivo. In caso di mancata adozione della suddetta deliberazione si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente.

3. Nel periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso i magazzini o l'esercizio medesimo, con riferimento alle sole merci oggetto delle vendite stesse.

4. È fatto divieto nei 30 giorni che precedono le vendite di fine stagione, effettuare con ogni mezzo di comunicazione inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori per proporre condizioni favorevoli di acquisto.

5. Le espressioni "vendite di fine stagione" e "saldi" sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci relative ai settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.

6. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

7. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo eventuali divieti prescritti dalla legge. Lo svolgimento delle vendite non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo o temporale.

Sezione VI

Valorizzazione dei luoghi del commercio, reti di impresa tra attività economiche su strada, tutela dei locali, botteghe e mercati di rilevanza storico culturale

Art. 31

(Reti di imprese tra attività economiche su strada)

1. Al fine di favorire la riqualificazione e rigenerazione urbana, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, nonché l'innovazione e il sostegno delle attività commerciali di prossimità, la Regione promuove la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera r), anche attraverso il finanziamento di appositi programmi, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

2. Le reti di imprese tra attività economiche su strada di cui al comma 1 possono essere costituite anche da una molteplicità di attività economiche appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività ovvero da attività che, anche se appartenenti a settori merceologici e/o di attività diversi, sono organizzate secondo un percorso integrato dell'offerta.

3. I programmi delle reti di imprese tra attività economiche su strada sono concordati dai comuni con i soggetti aderenti alle reti di imprese e riguardano, in particolare, le seguenti azioni:

- a) organizzazione di un sistema di gestione integrata dell'ambito urbano interessato e di un sistema innovato di offerta produttiva, articolata tra attività commerciali, turistiche e di servizi;
- b) realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale;
- c) offerta di servizi alle imprese aderenti.

4. Il comune competente può stabilire, attraverso appositi atti convenzionali da stipulare con i soggetti "reti d'impresa" costituiti, lo scomputo di quota parte degli introiti derivanti dal corrispettivo delle concessioni di suolo pubblico, dal pagamento delle imposte relative a pubblicità e pubbliche affissioni ovvero di introiti di altra natura da destinare, quali somme vincolate:

- a) alla gestione e attuazione dei programmi delle reti di imprese;
- b) all'attuazione dei programmi di promozione e di sviluppo;
- c) alla manutenzione urbana.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia di attività produttive, sono stabiliti, in particolare:

- a) le modalità per la costituzione delle reti di imprese;
- b) le modalità per la presentazione dei programmi di cui al comma 3;
- c) i criteri e le modalità per la selezione dei programmi di cui al comma 3 e per la concessione dei relativi finanziamenti;
- d) la misura massima del finanziamento.

6. Al finanziamento dei programmi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 81.

Art. 32

(Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)

1. La Regione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), favorisce la riqualificazione, la valorizzazione e il mantenimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 4, in particolare, sono:
 - a) stabiliti i requisiti e le modalità ai fini dell'individuazione dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;
 - b) individuate, in collaborazione con i comuni, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio su aree pubbliche, i soggetti gestori delle reti di imprese di cui all'articolo 31, qualora presenti, e le associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all'articolo 40, comma 1, lettera z), le iniziative volte alla loro promozione e valorizzazione.
3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure necessarie volte alla salvaguardia delle relative caratteristiche merceologiche.

Art. 33

(Locali storici, botteghe d'arte e attività tradizionali)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali, la Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), promuove iniziative volte alla valorizzazione dei locali storici, delle botteghe d'arte nonché delle attività tradizionali, ivi inclusa la salvaguardia delle attività economiche, commerciali e artigianali, di prossimità, individuate attraverso criteri di durata, continuità merceologica e di specialità, anche mediante particolari forme di sostegno. Nella promozione di tali iniziative la Regione assicura opportune forme di coinvolgimento dei comuni e dei competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in conformità al principio di leale collaborazione.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati:

a) locali storici:

1) i locali storici tradizionali individuati ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 52 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

2) i locali caratterizzati da valore storico-artistico e architettonico destinati ad attività di commercio somministrazione, artigianato o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;

b) botteghe d'arte, le botteghe nelle quali sono svolte, da almeno cinquanta anni attività artistiche consistenti in creazioni e produzioni di opere di valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione artistica regionale;

c) attività tradizionali, le attività di commercio, somministrazione, artigianato o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione, dal medesimo soggetto, suoi discendenti, eredi o aventi causa.

3. Rientrano nel comma 2, lettera c), le attività di commercio su area pubblica qualora istituite con apposite deliberazioni comunali, da almeno cinquanta anni, denominate urtisti, svolte continuativamente, in modo documentabile, dai medesimi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi originali, loro discendenti, eredi o aventi causa. L'attività di vendita deve riguardare esclusivamente le merceologie elencate negli atti originali di istituzione, eventualmente adeguate all'evoluzione dei prodotti.

4. Con il regolamento previsto dall'articolo 4 sono stabiliti, ai fini delle iniziative di valorizzazione di cui al comma 1, criteri e modalità per:

a) l'individuazione dei locali storici, delle botteghe d'arte e delle attività tradizionali;

b) l'iscrizione dei locali storici, delle botteghe d'arte e delle attività tradizionali in appositi elenchi istituiti dalla Regione e l'attribuzione di specifici loghi regionali nonché l'inserimento in iniziative promozionali attivate dalla Regione.

5. La Regione promuove e favorisce altresì la stipula di accordi tra i comuni, i titolari delle attività e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di locazione.

6. Alle forme di sostegno di cui al comma 1, finalizzate a interventi di recupero e valorizzazione dei locali storici, delle botteghe d'arte e delle attività tradizionali, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 81.

Sezione VII
Politiche attive di sostegno

Art. 34

(Misure per l'accesso al credito e alle garanzie per le micro, piccole e medie imprese)

1. La Regione promuove l'adozione di specifiche misure per favorire l'accesso al credito e alle garanzie da parte delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori di attività disciplinati dalla presente legge.

2. All'adozione delle misure di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare in bilancio ai sensi dell'articolo 81.

Art. 35

(Contributi per la riqualificazione e il rinnovo di imprese e per l'apertura di nuove attività)

1. La Regione promuove l'adozione di specifiche misure volte a favorire l'erogazione dei contributi finalizzati a sostenere la riqualificazione, il rinnovo delle imprese e l'apertura di nuove attività nei settori disciplinati dalla presente legge, ivi incluso lo sviluppo del commercio elettronico a integrazione dei servizi tradizionali offerti dalle micro, piccole e medie imprese.
2. All'adozione delle misure di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare in bilancio ai sensi dell'articolo 81.

Sezione VIII

Vigilanza e sanzioni

Art. 36

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative, e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della l. 689/1981.

2. I comuni possono destinare una quota parte dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni all'incentivazione del personale che esercita l'attività di vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancanza dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dall'articolo 6 si applica la sanzione da euro 4.500 ad euro 15.000 e la contestuale chiusura dell'esercizio;
- b) in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 4.500;
- c) in caso di mancata presentazione della SCIA prevista per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 20, o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei contenuti della SCIA stessa, si applica la sanzione da euro 3.500 ad euro 10.000 e la contestuale chiusura dell'esercizio;
- d) in caso di assenza dell'autorizzazione prevista per le medie strutture di cui all'articolo 21, si applica la sanzione da euro 7.500 ad euro 20.000 e la contestuale chiusura dell'esercizio;
- e) in caso di assenza dell'autorizzazione prevista per le grandi strutture di cui all'articolo 22 e per i centri commerciali di cui all'articolo 24, si applica la sanzione da euro 15.000 ad euro 30.000 e la contestuale chiusura dell'esercizio;
- f) in caso di mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa si applica la sanzione da euro 3.500 ad euro 10.000 e la contestuale chiusura dell'esercizio;
- g) in caso di mancata presentazione della SCIA prevista per l'esercizio delle forme speciali di vendita di cui all'articolo 27 comma 2, ovvero di omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa, si applica la sanzione da euro 2.500 ad euro 7.500 e la contestuale interruzione della forma speciale di vendita.
- h) in caso di assenza dell'autorizzazione prevista per l'esercizio, svolto in apposito locale, della forma speciale di vendita di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), si applica la sanzione da euro 3.500 ad euro 10.000 e la contestuale chiusura dell'esercizio;
- i) in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 28, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.500 ad euro 10.000;
- l) in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 29, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 7.500;
- m) in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 30, commi 1, 3 e 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.500 ad euro 10.000;
- n) in caso di mancato rispetto delle disposizioni relative all'utilizzo dei loghi regionali di cui all'articolo 33, comma 4, lettera b) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 4.000.

4. Per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente Capo nonché delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4 che prevedono obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 4.500.

5. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, lettere b), i), l), m) nonché al comma 4, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo di cinque giorni.

Art. 37

(Sospensione per carenza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza degli esercizi)

1. Qualora venga rilevata, successivamente all'avvio dell'attività commerciale, la carenza di requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per l'esercizio dell'attività commerciale, è disposta la sospensione dell'attività e assegnato un termine per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l'adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, può essere disposta un'ulteriore sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni.

Art. 38

(Chiusura degli esercizi di vicinato)

1. Oltre ai casi di chiusura dell'esercizio previsti dall'articolo 36, commi 3, lettere a) e c), e 5, il comune competente dispone la chiusura di un esercizio di vicinato anche nel caso in cui l'attività, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, sia sospesa per un periodo superiore ai dodici mesi in assenza della proroga prevista all'articolo 14, comma 1, lettera a).

Art. 39

(Decadenza delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita e relativa chiusura)

1. L'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita decade, con la contestuale chiusura dell'esercizio:

- a) qualora vengano meno i requisiti previsti all'articolo 6;
- b) qualora l'attività sia sospesa in assenza della comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a);
- c) qualora l'attività, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, risulti sospesa, a seguito di controlli, per un periodo superiore a quello comunicato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) e comunque oltre i dodici mesi;
- d) qualora, salvo proroga di comprovata necessità, l'attività non sia avviata:
 - 1) entro diciotto mesi dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura di vendita da insediare in un immobile preesistente;
 - 2) entro quarantotto mesi dalla data di rilascio, se si tratta di una media struttura di vendita da insediare in un immobile di nuova costruzione ovvero in immobile preesistente soggetto a recupero urbano da sottoporre a totale ristrutturazione ovvero ad abbattimento e contestuale riedificazione;
 - 3) entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio, se si tratta di una grande struttura da insediare in un immobile preesistente;
 - 4) entro quarantotto mesi dalla data del rilascio, se si tratta di una grande struttura di vendita da insediare in un immobile di nuova costruzione ovvero in immobile preesistente soggetto a recupero urbano da sottoporre a totale ristrutturazione ovvero ad abbattimento e contestuale riedificazione.

2. Qualora, nei casi previsti al comma 1, lettera d), l'attività sia avviata per una quota parte della superficie di vendita complessivamente autorizzata, tale superficie è d'ufficio ridotta fino a corrispondenza con la superficie effettivamente avviata.

3. In caso di riduzione della superficie di vendita di una media o grande struttura, già avviate, in misura superiore a un terzo della superficie autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l'autorizzazione decade per la parte non attiva.

4. I termini di attivazione di cui al comma 1, lettera d) sono comunque sospesi in caso di contenzioso proposto con istanza cautelare e avente a oggetto la grande o media struttura di vendita ovvero per altre ragioni non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

5. Qualora si renda necessario il rilascio di titolo abilitativo edilizio per l'avvio di una media o grande struttura di vendita, in ogni caso i termini di decadenza di cui al comma 1, lettera d), numeri 2 e 4, sono comunque equiparati a quelli previsti per i titoli abilitativi edilizi.

CAPO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 40
(Definizioni)

- 1) Ai fini della presente legge, si intende per:
- a) *commercio su aree pubbliche*, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - b) *aree pubbliche*, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una convenzione con il comune;
 - c) *somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche*, l'attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all'uopo, all'interno dei quali gli acquirenti non possano accedere e ai quali non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e nei quali non è previsto l'assistenza del personale addetto alla somministrazione;
 - d) *posteggio*, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. Il posteggio può essere occupato mediante:
 - 1) costruzione stabile: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - 2) negozio mobile: il veicolo immatricolato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come veicolo speciale uso negozio;
 - 3) banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
 - e) *concessione di posteggio*, il provvedimento concessorio rilasciato dal comune competente per territorio che consente l'utilizzo di un posteggio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
 - f) *posteggio fuori mercato*, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
 - g) *autorizzazioni per l'attività a posteggio*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggi dati in concessione;
 - h) *autorizzazioni per l'attività di tipo itinerante*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di un posteggio, sulle aree e gli itinerari stabiliti dal comune competente, purché in forma itinerante;
 - i) *produttori agricoli*, i soggetti di cui all'articolo 34 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti, in base a quanto stabilito ai commi 2 e 4, dell'articolo 4, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57*);

- l) *mercato*, l'area pubblica o privata, della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata, prevalentemente, all'esercizio dell'attività, per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi. Il mercato è definito:
- 1) *mercato in sede propria*, che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adeguati;
 - 2) *mercato su strada*, che occupa per un certo tempo, nell'arco della giornata, spazi aperti sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- m) *mercati agricoli*, i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata;
- n) *mercatini dell'antiquariato e del collezionismo*, i mercati che si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbysmo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- o) *fiera*, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- p) *fiera promozionale a carattere straordinario*, la manifestazione fieristica finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori dell'Unione Europea e non, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- q) *presenze in un mercato*, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato per l'assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente libero, prescindendo dal fatto che abbia effettivamente ottenuto l'assegnazione, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- r) *presenze effettive in una fiera*, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
- s) *posteggi a rotazione*, l'utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell'insieme di posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati a una pluralità d'operatori, per svolgervi commercio di generi alimentari e non alimentari;
- t) *reiterazione*, la commissione della medesima violazione nell'arco di tre anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981;
- u) *associazioni di gestione dei servizi mercatali*, le associazioni, i consorzi o cooperative costituite con l'adesione di almeno i due terzi dei concessionari di posteggi all'interno dei relativi mercati ed eventualmente delle associazioni di categoria o di società loro collegate o dei soggetti gestori delle reti di cui all'articolo 31, che operano in regime di convenzione e di sussidiarietà con il comune per la gestione di servizi individuati dallo stesso comune, con apposita convenzione, e relativi al mercato medesimo;
- v) *mercati straordinari*, i mercati periodici che si svolgono in edizioni suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli stessi operatori e senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi nei periodi natalizi e nelle domeniche di cui all'articolo 45, comma 3.

Art. 41

(Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune, in conformità alle previsioni della presente legge, ed è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione, ai sensi dell'articolo 46;
- b) in forma itinerante ai sensi dell'articolo 50.

3. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti all'articolo 6, l'attività può essere esercitata:

- a) da persone fisiche;
- b) da società di persone o di capitali regolarmente costituite;
- c) da cooperative.

4. È consentita l'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 nonché il rispetto delle caratteristiche generali stabilite per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche dall'articolo 43 ed eventuali prescrizioni e limiti di carattere merceologico stabiliti dal comune ai sensi dell'articolo 47, comma 1. I soggetti interessati all'aggiunta del settore merceologico presentano SCIA al SUAP competente per territorio.

5. L'aggiunta di settore merceologico ai sensi del comma 4 implica l'esercizio, anche non contemporaneo, di entrambi i settori da parte del richiedente a pena di decadenza del settore non utilizzato.

6. Nel territorio regionale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti legittimati nelle altre regioni o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

7. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree predette. Relativamente alle aree demaniali marittime si applica la disciplina vigente in materia.

8. È vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

9. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

10. In caso di temporanea assenza del titolare del posteggio è consentito affidare la conduzione dell'attività a un preposto, a un dipendente ovvero a un collaboratore di natura occasionale a condizione che, durante le attività di vendita, sia munito dell'atto di delega e del titolo autorizzatorio e concessorio originale da esibire a ogni richiesta avanzata dagli organi di vigilanza.

11. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

12. Il titolo autorizzatorio e quello concessorio, nel caso di esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio, sono esposti sul banco di vendita.

Art. 42

(Caratteristiche dei mercati e articolazione merceologica. Posteggi fuori mercato)

1. I mercati, così come definiti all'articolo 40, comma 1, lettera l), in relazione al periodo di svolgimento si suddividono in:
 - a) annuali, qualora si svolgano durante tutto il corso dell'anno;
 - b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.
2. I comuni possono destinare parte dei posteggi nei mercati e/o dei posteggi fuori mercato, per:
 - a) la vendita esclusiva di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, salvo il diritto alla conservazione del posteggio da parte del soggetto titolare della concessione;
 - b) la vendita specializzata di determinate categorie di prodotti all'interno dei mercati nei quali almeno il 70 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.
3. Per specifiche esigenze, i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato appositamente individuati, con particolare riferimento alle nuove zone di espansione urbana.

Art. 43

(Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari)

1. I posteggi situati nei mercati e i posteggi istituiti fuori mercato che effettuano, in un determinato arco di tempo e anche non quotidianamente, il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche idonee a garantire il mantenimento delle condizioni igieniche.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria dove si svolge, quotidianamente, il commercio dei prodotti alimentari, oltre al rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare devono essere:

3. appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;
4. dotate di una propria rete fognaria, con esito finale idoneo secondo la normativa vigente, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;
5. dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
6. dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi;
7. dotate di servizi igienici, distinti per sesso, da destinare, in numero adeguato, sia agli acquirenti sia agli operatori alimentari.

4. Se nelle aree di cui al comma 3 i posteggi destinati alla vendita e alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati esclusivamente a essi, le prescrizioni di cui al comma 3 sono vincolanti soltanto per tali spazi.

5. Negli spazi di cui al comma 4 il comune può individuare, delimitare e concedere superfici comuni attrezzate al fine di consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresa la loro somministrazione, con esclusione del servizio assistito.

6. Nei mercati in sede propria i comuni possono favorire, anche mediante misure di incentivazione, lo sviluppo di sistemi per il risparmio energetico ovvero per la produzione di energie da fonti alternative ed ecocompatibili.

7. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti, con esclusione del servizio assistito.

Art. 44

(Aree private da destinare al commercio)

1. Nel caso in cui uno o più soggetti, sulla base di apposita convenzione, mettano, gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, la stessa può essere inserita fra le aree da utilizzare per lo svolgimento di fiere, mercati e posteggi fuori mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo, previa verifica della sua idoneità allo scopo.

2. Il comune, con apposito atto di convenzione, stabilisce le eventuali riserve di posteggio a favore dei soggetti concedenti l'area privata di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 45

(Orari del commercio su aree pubbliche)

1. Gli orari dei mercati e del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dagli operatori nel rispetto degli indirizzi comunali relativi:

1. alla fascia oraria massima di articolazione dell'orario fissata tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2;
2. a limitazioni temporali connesse ad eventuali casi di indisponibilità dell'area per motivi di sicurezza stradale, di carattere sanitario e di pubblico interesse.

2. I comuni, al fine di evitare la dispersione di risorse e favorire la piena riuscita delle manifestazioni, anche sotto il profilo del traffico e della mobilità cittadina, possono disporre il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante, anche relativamente a tutto il territorio comunale, nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati.

3. I comuni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati straordinari di cui all'articolo 40, comma 1, lettera v), oltre che nel periodo natalizio, in non più di ulteriori sei domeniche o festività l'anno.

Sezione II

Tipologie delle attività del commercio sulle aree pubbliche e procedimenti amministrativi

Art. 46

(Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggi di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al contestuale rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico dove il posteggio è situato. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.

3. In caso di rilascio di autorizzazione e relativa concessione stagionale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su un posteggio fuori mercato, il comune, all'interno del provvedimento concessorio, stabilisce il periodo entro cui l'operatore ha diritto a esercitare. Al di fuori di tale periodo l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, essendo l'operatore considerato privo di concessione per l'occupazione del posteggio interessato.

4. I comuni, previa indicazione di apposite procedure di selezione, provvedono all'assegnazione delle concessioni dei posteggi, definendone la relativa durata, nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dalle norme europee e statali. I comuni, entro l'ultimo giorno di ciascun mese dell'anno, inviano alla Regione gli avvisi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). Gli avvisi pubblici sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

5. I soggetti assegnatari degli avvisi pubblici di cui al comma 4, a seguito del materiale conseguimento del provvedimento concessorio del posteggio, possono immediatamente avviare l'attività di commercio su aree pubbliche anche in assenza di titolo autorizzatorio, qualora questo non sia stato rilasciato contestualmente alla concessione secondo il disposto di cui al comma 2, per cause non imputabili al soggetto assegnatario.

6. L'autorizzazione di cui al comma 2, oltre all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso dei posteggi, consente, altresì:

- a) di partecipare alle fiere sull'intero territorio nazionale;
- b) di esercitare l'attività in forma itinerante, ai sensi dell'articolo 50, nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 47
(Utilizzazione dei posteggi)

1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.

2. A seconda del numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi, per ciascun soggetto.

3. I posteggi occasionalmente liberi, per l'assenza del titolare, sono temporaneamente assegnati ad altro operatore titolare di autorizzazione sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non è assegnato il posteggio occasionalmente libero. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'impresa, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse ovvero di posteggi vuoti e non assegnati.

4. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere, è effettuata dai soggetti incaricati dal comune con l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.

Art. 48

(Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere)

1. I soggetti in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono partecipare alle fiere presentano domanda di concessione di posteggio al comune ove le stesse si svolgono, in base alle procedure di selezione indette dal comune medesimo, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare nonché la principale merceologia trattata.

2. Il periodo di validità dei provvedimenti concessori di cui al comma 1 è determinato dal comune, nel rispetto delle norme europee e statali in materia.

3. I comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze e tenuto conto dei criteri di priorità previsti dalle norme europee e statali oltre che dai regolamenti comunali, redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell'individuazione degli aventi diritto.

4. Nelle fiere di durata di due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

5. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 49
(Posteggi riservati)

- i. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il comune provvede a riservarne una parte da destinare:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche;
 - b) ai produttori agricoli di cui all'articolo 40, comma 1, lettera i);
 - c) ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
- ii. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
- iii. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune con le procedure di cui all'articolo 47, comma 3.

Art. 50

(Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), i soggetti interessati presentano apposita domanda di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio nel quale il soggetto richiedente intende avviare l'attività, utilizzando i modelli unificati adottati dalla Regione.

2. L'autorizzazione abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale;
- b) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- c) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato per la temporanea assenza del titolare del posteggio, ai sensi dell'articolo 47, comma 3;
- d) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere sull'intero territorio nazionale.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste esclusivamente per il tempo necessario a servire la clientela. I comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti ovvero carenti sotto il profilo dell'insediamento commerciale e dell'assortimento merceologico, possono individuare percorsi sui quali consentire soste di durata maggiore.

4. È fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nei centri storici e nelle zone omogenee di tipo A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) dei comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti.

5. I comuni possono individuare ulteriori aree, oltre quelle indicate al comma 4, in cui vietare o sottoporre a particolari limiti o condizioni il commercio in forma itinerante per motivi di tutela ambientale, archeologica, storica, artistica, di viabilità e di decoro urbano.

Art. 51

(Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)

1. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come definiti dall'articolo 40, comma 1, lettera n).
2. Ai mercatini di cui al comma 1, partecipano:
 - a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;
 - b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
3. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b) possono partecipare ai mercatini fino ad un massimo di 8 volte all'anno.
4. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b) ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono:
 - a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché appositi spazi per la vidimazione delle presenze. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco;
 - b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.
5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:
 - a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui al comma 2, partecipanti a tali manifestazioni;
 - b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, lettera a);
 - c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.
6. Con apposito regolamento i comuni disciplinano le modalità, i criteri per l'istituzione e lo svolgimento dei mercatini, nonché le modalità di gestione e di attribuzione degli spazi ai singoli operatori mediante la definizione di procedure tese ad evitare fenomeni di speculazione e intermediazione fittizia.
7. Il comune, previa convenzione, può affidare la gestione dei mercatini, prioritariamente ove presenti, ai soggetti gestori delle reti di imprese, relative all'ambito interessato, di cui all'articolo 31, alle associazioni di categoria o, in subordine, a soggetti collettivi rappresentanti degli operatori di cui al comma 2.
8. Per la vendita nei mercatini di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062 (*Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte*), è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in materia.

Sezione III

Criteri per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche

Art. 52 *(Criteri regionali di sviluppo)*

1. La Regione, sentite le organizzazioni delle imprese di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2, stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, i criteri regionali di sviluppo ai quali si attengono i comuni per l'adozione degli atti relativi all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Roma Capitale provvede, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, all'adozione dei criteri di sviluppo di cui al comma 1, sentite le organizzazioni delle imprese di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

3. I comuni, preliminarmente all'istituzione di nuove fiere e mercati, provvedono alla riqualificazione e al potenziamento dell'offerta esistente, anche mediante l'utilizzo delle risorse private degli operatori di mercato interessati, sulla base delle modalità stabilite da appositi atti d'obbligo, privilegiando l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, anche attraverso l'accorpamento di posteggi contermini dei medesimi operatori.

4. Ai fini dell'adozione degli atti di cui al comma 1, i comuni tengono conto:

a) per l'individuazione delle aree da destinare all'istituzione e all'ampliamento di fiere e mercati:

1. delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei requisiti tecnici e qualitativi indicati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, favorendo, in ogni caso, le zone in espansione o a vocazione turistica e il riequilibrio e la diversificazione dell'offerta nelle varie parti del territorio;
2. delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
3. delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
4. delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria.

b) per l'individuazione dell'area da destinare allo spostamento temporaneo o definitivo dei mercati e delle fiere in altra sede o altro giorno lavorativo:

1. delle cause di forza maggiore;
2. delle limitazioni e dei vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari;
3. dell'equivalenza, nei soli casi di spostamento definitivo, della nuova sede di mercato con riferimento al numero di posteggi e alla loro dimensione che non possono essere inferiori a quelli previsti nella sede originaria, nei limiti di disponibilità di suolo da parte del comune.

5. I comuni confinanti, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità e attrattività possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati o il loro contestuale ampliamento dimensionale.

6. Nel caso di spostamento temporaneo di un mercato, il comune stabilisce, nel provvedimento di trasferimento, il termine massimo oltre il quale, salvo proroga per comprovati motivi di forza maggiore, lo spostamento diviene definitivo.

7. Qualora in un comune sia disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli

operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità e alla riassegnazione, ove possibile, dei posteggi sulla base delle scelte effettuate.

8. Qualora nell'ambito di un mercato vi sia disponibilità di uno o più posteggi, per rinuncia o decadenza, il comune, informati gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio previo avviso pubblico.

9. Non è consentita l'istituzione di nuovi posteggi a rotazione, salva la possibilità di trasferire, per motivi di interesse pubblico, posteggi già istituiti a tale scopo alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun gruppo rotativo è costituito da un numero già definito di operatori non suscettibile di variazione incrementale, né sono consentite sostituzioni.

Art. 53
(Programmazione comunale)

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, con appositi atti, previa ricognizione delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, da trasferire, da modificare o razionalizzare, determinano:

1. il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, nonché quelli da destinare ai produttori agricoli;
2. i settori merceologici da destinare ai singoli posteggi all'interno dei mercati e delle fiere e nei posteggi fuori mercato;
3. l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività;
4. le zone caratterizzate dalla necessità di particolari forme di tutela in cui limitare o sottoporre a particolari condizioni l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali nonché dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza;
5. i limiti e le eventuali condizioni a cui sottoporre l'esercizio del commercio in forma itinerante in relazione alla disponibilità di suolo pubblico, nonché le caratteristiche dei mezzi mobili con i quali viene svolto;
6. le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio in forma itinerante;
7. gli obiettivi da conseguire nell'ambito delle politiche commerciali con particolare riguardo:
 - 1) ai provvedimenti da adottare per favorire la qualificazione dei centri storici mediante l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche e quelli in sede fissa;
 - 2) ai programmi di controllo da attuare e alle infrastrutture da destinare alle attività di vendita ai fini del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;
 - 3) alle misure di valorizzazione e promozione delle fiere e dei mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico e dei mercati mobili, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le aziende di promozione turistica.

2. Agli operatori che, al momento dell'individuazione di zone sottoposte a rispetto di cui al comma 1, lettera d), svolgano in esse attività di commercio su aree pubbliche e rientrino tra i casi di incompatibilità con la zona interessata, è revocata l'autorizzazione e la relativa concessione e attribuito il diritto a ottenere un altro posteggio sul territorio comunale.

3. I comuni adottano inoltre i regolamenti per le fiere ed i mercati contenenti:

- a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;
- b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o alla fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
- d) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- f) le modalità per promuovere l'informazione e la tutela dei consumatori.

4. I comuni sono tenuti ad adottare i regolamenti di cui al comma 3, per le fiere e per i mercati con oltre cinquanta posteggi, nonché per i mercati realizzati in finanza di progetto.

5. I comuni, mediante apposita convenzione che assicuri il controllo sui livelli del servizio erogato e sulla trasparenza e correttezza amministrativa della gestione, possono affidare la gestione dei servizi mercatali ai titolari di autorizzazione che vi operano, purché sia presentata la richiesta in tal senso da almeno il 60 per cento di essi.

Sezione IV
Subingresso, decadenza, revoca e sanzioni

Art. 54

(Subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche)

1. Al trasferimento della titolarità del posteggio e del relativo titolo autorizzatorio per atto tra vivi si provvede:

- a) nel caso di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;
- b) nel caso di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante presentazione di SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 1 è effettuata da parte del subentrante entro novanta giorni dalla stipula dell'atto e determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione e della concessione nei confronti del subentrante, a condizione che:

- a) sia provato l'effettivo trasferimento;
- b) il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
- c) il dante causa abbia effettivamente esercitato l'attività per almeno novanta giorni.

3. Nel caso di subingresso per causa di morte, il soggetto che succede può continuare a svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, mediante presentazione al SUAP competente per territorio di comunicazione, relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. La presentazione della comunicazione o della SCIA unica determina, d'ufficio, la reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

4. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune, a seguito di comunicazione, relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione, nonché della relativa dichiarazione del successore rinunciante, provvede alla reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e che sia provato l'effettivo trasferimento della titolarità.

5. Il subentrante nel titolo autorizzatorio all'esercizio del commercio su aree pubbliche, acquisisce le presenze già maturate con il medesimo titolo che non possono cumularsi a quelle relative ad altri titoli autorizzatori.

6. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera a), è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Art. 55

(Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione)

1. L'autorizzazione decade e la concessione è revocata:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro tre mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 46 e 50;
 - c) nel caso di subingresso di cui all'articolo 54, qualora l'attività non sia ripresa entro sei mesi dalla presentazione della comunicazione o della SCIA unica;
 - d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio della vendita su aree pubbliche su posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero per oltre un quarto del periodo previsto dalla regolamentazione comunale in caso di autorizzazioni stagionali;
 - e) qualora l'operatore, in caso di assenza per malattia o gravidanza ovvero servizio civile volontario, non provveda, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a comunicare, con idonea documentazione, l'assenza stessa al comune.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), i comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di decadenza dell'autorizzazione e di revoca della concessione per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso previsto dal comma 1, lettera e) i comuni possono disporre la sospensione dei termini di decadenza e di revoca della concessione per un periodo non superiore a due anni.

3. Qualora il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, il titolo si intende decaduto, salvo proroga per comprovate necessità e su motivata istanza.

Art. 56

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di commercio su aree pubbliche e provvedono all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della l. 689/1981.

2. I comuni possono destinare una quota parte dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni all'incentivazione del personale che esercita la vigilanza sulle attività di commercio su aree pubbliche e di controllo in relazione al fenomeno del commercio abusivo.

3. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 10.000 e con la confisca immediata delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:

- a) senza l'autorizzazione di cui agli articoli 46 e 50;
- b) fuori dal territorio previsto dal titolo abilitativo;
- c) senza i requisiti previsti all'articolo 6;
- d) in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, commi 7 e 8.

4. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 10.000 in solido con il titolare del titolo abilitativo, il dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 41, comma 10.

5. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 chiunque:

- a) eserciti l'attività di somministrazione su aree pubbliche con servizio assistito, in violazione dell'articolo 43, comma 7;
- b) violi le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 12;
- c) eserciti l'attività in aree assoggettate a divieto o limitazione ai sensi dell'articolo 50, comma 5.

6. In caso di particolare gravità o di reiterazione il comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La sospensione è disposta dal comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

7. Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato tipologie merceologiche diverse da quelle previste dal comune nell'ambito della regolamentazione in materia di occupazione di suolo pubblico, in relazione al posteggio assegnato, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 4.500 euro.

8. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste per violazioni specifiche, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro 2.500 e non superiore ad euro 4.500 l'operatore che esercita l'attività nei giorni o periodi in cui la stessa è interdetta.

9. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 51, commi 3 e 4, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.500 ad euro 10.000, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

10. I comuni competenti all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti di soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono quelli sul cui territorio la violazione viene accertata.

CAPO IV COMMERCIO ALL'INGROSSO

Sezione I Disposizioni comuni

Art. 57

(Definizioni e limiti del commercio all'ingrosso)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) *commercio all'ingrosso*, l'attività così come definita all'articolo 11, comma 1, lettera b);
 - b) *centro commerciale all'ingrosso non alimentare*, un complesso di almeno cinque esercizi di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari concepito, promosso, realizzato e gestito con criteri unitari da apposita società o consorzio;
 - c) *mercato all'ingrosso*, un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario nell'interesse pubblico, ove si svolga il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca, dei prodotti ortofrutticoli e agroalimentari in genere, dei prodotti floricoli, dei prodotti vitivinicoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori. Nel mercato all'ingrosso possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato stesso;
 - d) *centro agroalimentare*, l'infrastruttura di interesse pubblico costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, logistici, di servizio e direzionali ancorché sviluppati in siti diversi e purché gestiti unitariamente, e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi assumendo un ruolo di riferimento centrale nelle fasi dell'aggregazione, della selezione, della conservazione e della distribuzione dei prodotti alimentari. I centri agroalimentari sono parte integrante del sistema logistico regionale e possono altresì promuovere e gestire, nell'interesse delle politiche di filiera, attività di commercio al dettaglio con particolare riferimento al sistema dei mercati regionali.

Art. 58

(Orari di attività ed oneri di informazione)

1. Gli orari delle attività relative alla lavorazione e alla movimentazione delle merci sono rimessi alla libera determinazione dell'impresa, con l'osservanza delle norme relative ai contratti di lavoro, con particolare riferimento alla tutela rispetto ai lavori nocivi e pericolosi, con esclusione degli orari dei mercati all'ingrosso e centri agroalimentari, che sono determinati dagli organismi di gestione.

2. Gli esercizi di commercio all'ingrosso sono tenuti ad informare la loro clientela a mezzo di cartelli o altre idonee forme di comunicazione che l'attività di vendita nei loro locali è riservata esclusivamente a esercenti attività di produzione di beni e servizi, utilizzatori professionali e utilizzatori in grande, secondo quanto indicato all'articolo 11, comma 1, lettera b), con esclusione dei consumatori finali.

Art. 59

(Previsioni di natura urbanistica)

1. Ai fini dell'apertura, trasferimento, ampliamento dei locali destinati al commercio all'ingrosso occorre prevedere un'adeguata dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela, in rapporto alla superficie in cui si svolge l'attività di vendita ed espositiva delle merci, con esclusione del computo della superficie occupata da magazzini di deposito, uffici, locali tecnici ed altri servizi.

Art. 60

(Procedimenti relativi all'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dei locali di vendita di un esercizio di commercio all'ingrosso è subordinata al possesso da parte del titolare dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6, comma 1, e alla presentazione al SUAP competente per territorio di comunicazione o SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016, con l'utilizzo della modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. Al trasferimento della titolarità di un esercizio di commercio all'ingrosso per atto tra vivi, si provvede mediante presentazione al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione:

- a) di una comunicazione nel caso di vendita di prodotti non alimentari;
- b) di SCIA unica al SUAP nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti.

3. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 2, è effettuata da parte del subentrante entro novanta giorni dalla stipula dell'atto e determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, del titolo abilitativo nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6, comma 1.

4. Nel caso di subingresso nell'attività di commercio all'ingrosso, per causa di morte, il soggetto che succede può continuare a svolgere l'attività, dichiarando il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6, comma 1, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, mediante comunicazione, relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, relativamente ai prodotti alimentari, da presentare al SUAP competente per territorio salvo proroga per comprovati motivi di forza maggiore.

5. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda proseguire l'attività e la ceda ad altri, la presentazione degli atti di cui al comma 4 determina d'ufficio la reintestazione con efficacia immediata del titolo abilitativo nei confronti del subentrante che dimostri il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6, comma 1, e l'avvenuto trasferimento.

6. L'autorizzazione all'esercizio delle attività dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari è rilasciata dalla Regione, previo parere del comune competente per territorio. Relativamente ai mercati all'ingrosso e ai centri agroalimentari ricadenti nel proprio territorio, Roma Capitale provvede secondo le previsioni del proprio ordinamento.

Art. 61

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio all'ingrosso in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancanza dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6, comma 1, si applica la sanzione da euro 7.500 euro ad euro 20.000 e la contestuale chiusura dell'attività;
- b) in caso di mancata presentazione o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei contenuti della comunicazione o della SCIA unica, previste per le fattispecie di cui all'articolo 60, commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applica la sanzione da euro 7.500 euro ad euro 20.000 e la contestuale chiusura dell'attività;
- c) in caso di mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 60, comma 6, si applica la sanzione da euro 15.000 euro ad euro 30.000 e la contestuale chiusura dell'attività.
- d) per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente capo nonché delle disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, che prevedono obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento da euro 4.500 euro ad euro 10.000.

2. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività di commercio all'ingrosso provvedendo all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d) e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della l. 689/1981.

3. La vigilanza sulle attività dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari è esercitata dalla Regione e da Roma Capitale in relazione alle rispettive competenze e le stesse provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera c), e all'introito dei relativi proventi ai sensi della normativa vigente.

Sezione II

Centri commerciali all'ingrosso non alimentare, mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

Art. 62

(Requisiti dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare)

1. Ai fini dell'avvio dell'esercizio dell'attività, il centro commerciale all'ingrosso non alimentare deve:

- a) essere destinato prevalentemente alla commercializzazione di beni non alimentari di largo e generale consumo;
- b) prevedere una dotazione di adeguate infrastrutture e servizi necessari al deposito e smistamento dei prodotti commercializzati, nonché di servizi complementari e para-commerciali utili ad assicurare la compiutezza e l'integrazione delle funzioni proprie del centro;
- c) essere inserito in un contesto territoriale direttamente collegato con grandi vie di comunicazione;
- d) prevedere un'adeguata dotazione di parcheggi.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 sono specificati i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d). Roma Capitale provvede, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, alla specificazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d)..

Art. 63

(Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari)

1. Possono istituire mercati all'ingrosso e centri agroalimentari:
 - a) gli enti locali, comprese le loro forme associative, e le CCIAA, competenti per territorio;
 - b) i consorzi tra enti locali ed altri enti di diritto pubblico;
 - c) le società consortili per azioni a partecipazione di capitale pubblico, alle quali possono partecipare operatori economici, anche in forma associata, dei settori della produzione e del commercio, nonché della lavorazione e della movimentazione dei prodotti e/o altri soggetti economici impegnati in settori sinergici con le attività dei centri agroalimentari.
2. La proposta di istituzione del mercato all'ingrosso e del centro agroalimentare è approvata dalla Regione, sentito il comune competente per territorio, o da Roma Capitale per il territorio di propria competenza.
3. Costituiscono elementi caratterizzanti dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari:
 - a) la qualità, l'igiene e la salubrità dei prodotti commercializzati;
 - b) l'analisi dei prezzi e le statistiche;
 - c) la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio;
 - d) la tutela del consumatore;
 - e) lo sviluppo di una logistica integrata ed ecocompatibile;
 - f) la gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;
 - g) lo sviluppo dell'innovazione con particolare riferimento a forme innovative di commercio elettronico;
 - h) l'interfacciamento con la rete distributiva moderna e tradizionale con particolare riguardo ai mercati regionali al dettaglio;
 - i) la disponibilità di aree di espansione adiacenti, adatte all'insediamento delle attività integrative e funzionali all'attività del mercato o del centro agroalimentare stesso.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 sono stabiliti:
 - a) i criteri e le modalità per l'istituzione, l'ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari;
 - b) i criteri e le modalità per l'attribuzione, da parte della Regione, della valenza regionale o provinciale ai mercati e ai centri agroalimentari all'ingrosso;
 - c) le modalità e i tempi per l'adeguamento dei mercati e dei centri agroalimentari esistenti ai requisiti previsti dal regolamento;
 - d) i criteri, le modalità e i tempi per la costituzione ed il funzionamento della commissione di mercato, i criteri e le modalità per l'attività di vigilanza e lo svolgimento del servizio igienico-sanitario;
 - e) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato nonché di tutti gli altri servizi ausiliari.
5. Roma Capitale provvede, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, all'adozione dei criteri previsti dal comma 4, lettere a), c), d) ed e).
6. La Regione sostiene lo sviluppo dell'attività e il potenziamento delle infrastrutture dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso, favorendo le interrelazioni tra gli stessi e la struttura produttiva e distributiva del territorio regionale, anche al fine di garantire un miglior livello qualitativo dei prodotti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 81.

Capo V
Somministrazione di alimenti e bevande

Sezione I
Disposizioni comuni

Art.64
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) *somministrazione di alimenti e bevande*, la vendita e il relativo servizio per il consumo sul posto di alimenti e bevande che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio e/o in una superficie aperta al pubblico intesa come adiacente, prospiciente o pertinente al locale, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'articolo 40, comma 1, lettera b), appositamente attrezzate e gestite per la funzionalità del locale, con l'assistenza del personale addetto alla somministrazione;
 - b) *superficie di somministrazione*, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
 - c) *domicilio del consumatore*, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;
 - d) *esercizi di somministrazione*, gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - e) *autorizzazione stagionale*, l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - f) *somministrazione nelle mense aziendali*, la somministrazione di pasti offerti in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;
 - g) *occupazione di suolo pubblico*, la concessione a titolo oneroso da parte dell'ente pubblico proprietario di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue e/o prospicienti l'esercizio di somministrazione, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 65
(Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico:
 - a) mediante esposizione di apposita tabella all'interno del locale, nei casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione;
 - b) mediante esposizione di apposita tabella leggibile anche dall'esterno del locale, con esclusione della carta dei vini, limitatamente alle attività di ristorazione.
2. Nella somministrazione con formule a prezzo fisso è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico e appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.
3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.
4. Nella somministrazione è vietato applicare costi aggiuntivi per il coperto.
5. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.

Art. 66

(Orario di apertura e chiusura degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui sono svolte congiuntamente le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale e danzante, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al pubblico l'orario mediante esposizione di un apposito cartello ben visibile.

3. Il comune, per gravi e urgenti motivi relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza, al decoro, alla salute, alla viabilità e alla quiete pubblica può, con ordinanza, prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, anche in aree delimitate del territorio e per periodi determinati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di cui all'articolo 68, comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l).

5. Le attività di somministrazione svolte in locali situati all'interno delle strutture di cui all'articolo 68, comma 2, lettere a), l) ed m), devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime, qualora non abbiano accesso anche dalla pubblica via.

Sezione II
Sviluppo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 67
(Indirizzi regionali di sviluppo)

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2 stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, gli indirizzi generali ai quali si attengono i comuni nell'adozione dei relativi atti di regolamentazione del settore, con particolare riferimento:

- a) alla salvaguardia e alla qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, compreso il recupero di aree o edifici;
 - b) alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante la previsione di misure atte ad incentivare l'insediamento degli esercizi di somministrazione, con particolare riguardo alle aree montane e rurali;
 - c) al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico.
2. Roma Capitale provvede all'adozione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 68
(*Criteri comunali*)

1. I comuni, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 67 e previa concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, stabiliscono i criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione, definendo i requisiti, anche qualitativi, necessari all'apertura, all'ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione, con particolare riferimento:

2. alle destinazioni d'uso degli immobili da adibire come locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le limitazioni nella variazione di destinazione d'uso dei locali medesimi;
3. a divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui sussistono ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che non consentano ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere sui meccanismi di controllo, anche per il consumo di alcoolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;
4. alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, monumentale e ambientale, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali;
5. alle modalità attraverso le quali i locali in cui si svolge l'attività di somministrazione provvedono allo smaltimento dei fumi senza immissione in atmosfera nonché alla diminuzione dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici;
6. alle aree del territorio carenti di servizio.

7. I criteri previsti al comma 1 non si applicano alle attività di somministrazione che sono svolte:

8. congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
 9. in locali situati all'interno delle aree di servizio, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
 10. al domicilio del consumatore;
 11. in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese esclusivamente agli alloggiati e ai loro ospiti;
 12. in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e ai loro ospiti;
 13. in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 14. nelle mense aziendali a favore dei dipendenti di amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
 15. nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
 16. nei mezzi di trasporto pubblico;
 - l) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'articolo 11, comma 1, lettere i) ed l);
 - m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera c);
 - n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
 - o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente;
 - p) nelle aree di cui all'articolo 43, comma 5.
3. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati). In ogni caso, al di fuori delle fattispecie previste dal d.P.R. 235/2001, l'attività di somministrazione svolta all'interno di un circolo privato è sottoposta alla disciplina di cui al presente capo.

Sezione III

Procedimenti amministrativi relativi all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 69

(Esercizio dell'attività)

1. All'apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, anche stagionali, si provvede mediante SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. Nel caso in cui gli esercizi di somministrazione ricadano in zone sottoposte a tutela da parte del comune, all'apertura o al trasferimento di sede si provvede mediante autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016, su richiesta presentata utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Si provvede altresì mediante autorizzazione nel caso in cui il trasferimento dell'attività di somministrazione avvenga da una zona non sottoposta a tutela ad una tutelata.

3. All'avvio e all'esercizio delle attività di somministrazione previste dall'articolo 68, comma 2, si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

4. Relativamente alle attività di cui all'articolo 68, comma 2, lettere d), e) ed o) nonché a quelle esercitate all'interno degli stabilimenti balneari, si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 6.

5. L'avvio e l'esercizio dell'attività è comunque soggetta al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché all'effettiva disponibilità dei locali e deve essere avviata, salvo proroga, entro i termini previsti dall'articolo 74, comma 2, lettere b) e c).

6. Nella presentazione della SCIA o nell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, deve essere indicato, a pena d'improcedibilità, il locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, sia per il richiedente che per le eventuali persone specificamente preposte all'attività di somministrazione.

7. Nelle fattispecie previste al comma 2, l'esame della richiesta di autorizzazione non è subordinata:

- a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l'attività, che deve invece sussistere al momento dell'avvio dell'esercizio dell'attività;
- b) alla presentazione preventiva del certificato di prevenzione incendi, se richiesto dalla legge.

8. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

9. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune, mediante ordinanza, in ragione di comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. Nel caso in cui il comune vieti la vendita di bevande alcoliche in tutto il territorio comunale o in una sua parte limitata, il divieto si intende esteso anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata in esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ma ricadenti nella medesima zona.

10. Gli esercizi di somministrazione, senza necessità di ulteriori titoli autorizzatori, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

11. L'autorizzazione o la presentazione della SCIA abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, di immagini e giochi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

12. Il comune stabilisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di somministrazione in forma stagionale.

13. L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione è soggetto a previa presentazione di SCIA o di domanda di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP

competente per territorio.

14. Nella SCIA di cui al comma 13 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l'ampliamento strutturale.

Art. 70
(Esercizio temporaneo)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività di somministrazione, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico, può essere esercitata, temporaneamente, nello spazio comunale ove si svolge la manifestazione, previa presentazione da parte dell'interessato di SCIA al SUAP competente per territorio e non è soggetta ai requisiti professionali di cui all'articolo 6, comma 2.

2. La presentazione della SCIA di cui al comma 1 consente l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per una durata non superiore a quella della manifestazione e solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 71

(Affidamento della gestione di reparto)

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare, mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, a un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, purché almeno un reparto rimanga nella diretta gestione del titolare.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro.

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla presentazione della SCIA di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

Art. 72
(Subingresso)

1. Il trasferimento della titolarità, per atto tra vivi, dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e del relativo titolo abilitativo è subordinato a SCIA unica da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. La presentazione della SCIA deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell'atto e determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, del titolo abilitativo nei confronti del subentrante, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e sia provato l'effettivo trasferimento.

2. Al subingresso per causa di morte si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, entro un anno dalla morte del dante causa a pena di decadenza del titolo salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Qualora il soggetto che eredita intenda proseguire l'attività di somministrazione, può continuarla dalla data di morte del titolare, dichiarando nella SCIA il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6. Qualora il soggetto che eredita non intenda proseguire l'attività di somministrazione e la ceda ad altri, la presentazione della SCIA da parte del subentrante, che dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'avvenuto trasferimento della titolarità, determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, del titolo abilitativo nei confronti del subentrante stesso.

Art. 73

(Disposizioni per i distributori automatici)

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 69.

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Sezione IV
Sospensione, decadenza, vigilanza e sanzioni amministrative

Art.74
(Sospensione e decadenza)

1. I titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di somministrazione e i provvedimenti concessori, qualora presenti, sono sospesi per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici, in caso di reiterazione per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 65.

2. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione decade, ed il provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui sia presente, è revocato:

- a) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- b) qualora il titolare dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l'attività, non necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo;
- c) qualora il titolare dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro quarantotto mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l'attività, debba essere edificato o necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo;
- d) qualora il titolare dell'esercizio non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
- e) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell'interno, ai fini della sorvegliabilità, o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
- f) qualora venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non sia richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione o presentata la SCIA per il trasferimento in una nuova sede nel termine di centottanta giorni, salvo proroga richiesta, in caso di comprovata necessità, con istanza motivata;
- g) qualora, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'articolo 72.

3. La proroga di cui al comma 2, lettere a), b), c) e f) non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria ovvero di mancato rilascio dei titoli abilitativi edilizi nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 75

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della l. 689/1981.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 euro ad euro 20.000:

- a) chiunque svolga l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 69, comma 1;
- b) chiunque svolga l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni di cui all'articolo 69, comma 2, o quando le stesse sono decadute o sospese;
- c) il titolare del titolo abilitativo, che sia anche titolare di un provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, ai fini del servizio di somministrazione su superficie aperta di cui all'articolo 64, comma 1, lettere a) e g), qualora occupi abusivamente uno spazio pubblico maggiore di quanto consentito dalla concessione medesima.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 65, 66 e 71, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 euro ad euro 7.500.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettere a) e b), è disposta altresì la contestuale chiusura dell'esercizio.

5. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), qualora vi sia reiterazione della violazione, sono disposte altresì la chiusura dell'esercizio, la decadenza del titolo abilitativo e la revoca del provvedimento concessorio.

6. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, il comune può disporre la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Sezione I

Disciplina transitoria

Art. 76

(Disposizioni transitorie per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 59/2010, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, e del successivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 16, ai procedimenti relativi all'attività del commercio in sede fissa di cui agli articoli 20, 21, 22 e 24, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Le domande di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita presentate al SUAP competente per territorio prima dell'entrata in vigore della presente legge, conformi alle norme e agli strumenti di carattere edilizio e urbanistico, sono valutate in base ai requisiti e standard urbanistici stabiliti dalla l.r. 33/1999 e successive modifiche.

3. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 2, 7 e 8, e il relativo rilascio non sono soggetti al rispetto degli indici di cui ai punti 4, 10 e 11 della deliberazione del Consiglio Regionale 6 novembre 2002, n. 131.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15 e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione presentate successivamente a tale ultima data per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita di cui agli articoli 21, 22 e 24.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15 e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentita l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per le medie strutture di vendita e non può essere rilasciata l'autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto.

6. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, le richieste di autorizzazione sospese ai sensi del comma 4 sono valutate in base all'ordine cronologico di presentazione e, nel caso in cui non siano compatibili con la nuova disciplina introdotta dal regolamento stesso, ne è richiesto l'adeguamento entro un termine perentorio non superiore a novanta giorni, a pena di inammissibilità della domanda medesima.

7. Qualora, allo scadere del termine di cui al comma 4, non sia ancora entrato in vigore il regolamento di cui all'articolo 15, le domande di autorizzazione, trasferimento e ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, sospese ai sensi dello stesso comma 4, sono valutate sulla base dei requisiti e standard urbanistici di cui alla l.r. 33/1999, fino all'adozione del predetto regolamento.

8. Sono in ogni caso consentiti, anche nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15:

- a) gli accorpamenti di medie strutture di vendita già autorizzate, nell'ambito dello stesso comune, da almeno tre anni, finalizzati all'ampliamento di strutture la cui superficie di vendita non può comunque essere superiore a quella stabilita all'articolo 11, comma 1, lettera i), nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente, della normativa ambientale, paesaggistica, edilizia e viabilistica, nonché dei requisiti e degli standard previsti dalla l.r. 33/1999;
- b) l'ampliamento di superficie delle medie e grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere i), l), n), o) e p), nei limiti del 10 per cento della superficie originaria

e comunque entro il limite massimo di 2.500 mq., che non richiedano lavori di ristrutturazione straordinaria, utilizzando esclusivamente spazi già presenti, destinati ad attività accessorie o a servizi, compresi quelli destinati al camminamento, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali vigenti, della normativa ambientale, paesaggistica, edilizia e viabilistica, nonché dei requisiti e standard urbanistici di cui alla l.r. 33/1999.

9. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, è inoltre consentito:

- a) previa presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio:
 - 1) l'avvio, il trasferimento, l'ampliamento nei limiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h), degli esercizi di vicinato, nonché la modifica quantitativa dei settori merceologici di singoli esercizi di vicinato, nel rispetto della superficie di vendita originaria;
 - 2) le variazioni quantitative del settore merceologico e la riduzione di superficie delle medie e grandi strutture di vendita;
 - 3) la diversa ripartizione interna, anche attraverso aumento o riduzione di superficie di vendita dei singoli esercizi posti all'interno, delle medie o grandi strutture di vendita di cui all'articolo 11, comma 1, lettere n), o) e p);
 - 4) il subingresso tra vivi e mortis causa nelle medie e grandi strutture di vendita nonché negli esercizi di vicinato relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti;
- b) previa comunicazione al SUAP competente per territorio, il subingresso negli esercizi di vicinato relativamente alla vendita di prodotti non alimentari.

Art. 77

(Disposizioni transitorie per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche)

1. I mercati istituiti e i posteggi isolati concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono rispettare le disposizioni di cui all'articolo 43.

2. I mercati di cui all'articolo 40, comma 1, lettera l), già esistenti, e i posteggi fuori mercato già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono adeguarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, alle disposizioni previste dall'articolo 43. I mercati che ricadono nei centri storici o in zone urbane, per i quali non è possibile procedere all'adeguamento integrale, sono comunque vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 e successive modifiche.

3. Le richieste di autorizzazione e della relativa concessione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi di nuova istituzione, fuori mercato e all'interno di mercati già attivi, a seguito di aumento del numero complessivo dei posteggi esistenti ovvero a seguito di chiusura di posteggi preesistenti per la revoca o la riconsegna del titolo, presentate in base a bandi pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 52, sono valutate in base a quanto previsto dalle norme europee e statali e dai regolamenti comunali.

4. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate dai comuni a soggetti non residenti sono di competenza dei comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. I comuni provvedono altresì agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate dai comuni delle altre regioni italiane a soggetti residenti nella Regione.

6. Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, tacitamente rinnovate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza del termine di durata previsto fatte salve le proroghe intervenute in base a norme europee o statali.

7. Sono comunque consentiti, anche nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 52, i subingressi nelle attività commerciali su aree pubbliche.

Art. 78

(Disposizioni transitorie relative ai CAT, alle Reti di imprese tra attività economiche su strada e locali, botteghe e attività storiche)

1. I CAT già costituiti e autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditati a seguito dell'adeguamento, ove necessario, e dandone comunicazione alla struttura regionale competente, dei propri statuti alle disposizioni contenute nella legge stessa e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 5.

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati e i procedimenti avviati, relativamente alle reti di imprese tra attività economiche su strada, in sede di prima attuazione dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, come sostituito dall'articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 Luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie).

2. Sono fatti salvi, altresì, i provvedimenti adottati e i procedimenti avviati, relativamente ai locali, botteghe e attività storiche, in sede di prima attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modificazioni.

Art. 79

(Disposizioni transitorie relative all'attività di somministrazioni di alimenti e bevande)

1. Le richieste di titoli abilitativi per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono soggette alle prescrizioni della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), nel rispetto delle norme europee e statali intervenute.

2. Successivamente alla data entrata in vigore della presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 67, è consentita l'apertura di nuove attività, mediante la presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed edilizie nonché di criteri qualitativi stabiliti dal comune.

3. Qualora il comune individui aree del proprio territorio suscettibili di tutela in cui limitare ovvero vietare l'esercizio dell'attività medesima, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 67, le richieste di autorizzazione all'esercizio di nuove attività di somministrazione in tali aree sono valutate nei limiti di quanto stabilito dal comune stesso.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 67 sono comunque consentiti i subingressi, i trasferimenti, gli ampliamenti e l'avvio di attività stagionali e le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 80

(Disposizioni transitorie relative all'attività di commercio all'ingrosso)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 63, le proposte di istituzione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentare e le autorizzazioni al relativo esercizio, ampliamento e trasferimento sono, rispettivamente, approvate e rilasciate dalla Regione, previo parere del comune competente per territorio.
2. I regolamenti-tipo dei mercati all'ingrosso già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.
3. I vigenti regolamenti di mercato devono essere uniformati alle previsioni del regolamento di cui all'articolo 63.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 sono comunque consentiti l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e il subingresso degli esercizi di commercio all'ingrosso di cui all'articolo 60.

Sezione II

Disposizioni finanziarie e sugli aiuti di Stato

Art. 81

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:

- a) per gli oneri di parte corrente di cui agli articoli 7, 8 e 31, mediante l'istituzione del "Fondo per il commercio – interventi di parte corrente", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";
- b) per gli oneri in conto capitale di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 63, mediante l'istituzione del "Fondo per il commercio – interventi in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti". Alla copertura degli oneri in conto capitale di cui all'articolo 31 concorrono, altresì, le residue disponibilità iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito del programma 02 della missione 14 del bilancio regionale 2018-2020, di cui al "Fondo per gli investimenti per reti di imprese tra attività economiche su strada", intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, come sostituito dall'articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 33, 34 e 35 possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Art. 82

(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione dell'articolo 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Sezione III **Modifiche a leggi regionali e abrogazioni**

Art. 83 *(Modifiche alla l.r. 14/1999)*

- a) Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
- b) all'articolo 65:
 - c) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’istituzione, l’ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari, ivi inclusi quelli relativi alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di mercato, all’attività di vigilanza, al servizio igienico sanitario e ai servizi ausiliari;”
 - d) dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti: “a bis) l’approvazione della proposta d’istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari nonché l’autorizzazione all’esercizio delle relative attività;
a ter) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione della valenza regionale o provinciale dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari, nonché l’attribuzione della valenza stessa;”;
- e) l’articolo 66, comma 1, è abrogato;
- f) all’articolo 67:
 - g) alla lettera a) del comma 1, le parole: “dei mercati all’ingrosso e” sono soppresse;
 - h) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “e) la proposta di istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari o il rilascio del parere ai fini dell’approvazione della proposta da parte della Regione;”;
 - i) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente: “e bis) i procedimenti semplificati per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento dei locali di vendita degli esercizi di commercio all’ingrosso e la relativa vigilanza, nonché il rilascio del parere per l’autorizzazione all’esercizio delle attività dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari da parte della Regione;”;
 - j) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2 bis. Nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale), Roma Capitale svolge, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 65, comma 1, lettere a), a bis) e m).
- k) l’articolo 69 è sostituito dal seguente:

“Art. 69 *(Funzioni e compiti della Regione)*

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la definizione dei criteri e dei requisiti qualitativi, inclusi quelli urbanistici ed edilizi, nonché dei criteri e degli indirizzi finalizzati all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ai fini della localizzazione e l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita;
- b) la definizione delle procedure semplificate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’apertura o l’ampliamento delle superfici di vendita delle medie e grandi

- strutture derivanti da concentrazione o accorpamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 5 e 22, comma 10, lettera b);
- c) la definizione dei criteri regionali di sviluppo ai quali si attengono i comuni per l'adozione degli atti relativi all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - d) la determinazione dei requisiti e delle modalità per l'individuazione dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;
 - e) la definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, la valorizzazione e la promozione dei locali storici, delle botteghe d'arte e delle attività tradizionali, nonché la concessione di apposite forme di sostegno;
 - f) la definizione dei criteri e delle modalità per la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche su strada ed il finanziamento dei relativi programmi;
 - g) l'accreditamento dei Centri di Assistenza alle imprese (CAT);
 - h) la definizione degli indirizzi generali ai quali si attengono i comuni nell'adozione degli atti di sviluppo del settore relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla salvaguardia e alla qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, alla valorizzazione dei luoghi del commercio;
 - i) la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie imprese del settore commerciale.”;
- l) l'articolo 70 è abrogato;
- m) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

“Art. 71
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'individuazione, mediante l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera a):
 - 1) delle modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi per gli insediamenti commerciali, compresa la disciplina di destinazione d'uso degli immobili, ai fini della localizzazione di vendita;
 - 2) delle aree in cui limitare l'attività ai fini della tutela dei motivi imperativi di interesse generale;
 - 3) delle modalità di realizzazione delle azioni di recupero, riuso e riconversione delle strutture distributive e la riqualificazione delle aree commerciali inutilizzate o suscettibili di rigenerazione;
- b) i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle superfici delle medie e grandi strutture di vendita e per il contestuale rilascio del titolo abilitativo edilizio ove necessario;
- c) i procedimenti semplificati per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento di superficie e la modifica del settore merceologico degli esercizi di vicinato;
- d) l'individuazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera f) delle aree da destinare all'istituzione, all'ampliamento, allo spostamento temporaneo o definitivo dei mercati e delle fiere;
- e) l'adozione degli atti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche concernenti la determinazione:
 - 1) il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, ai produttori agricoli e ai soggetti beneficiari

di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile, i settori merceologici da destinare ai singoli posteggi all'interno dei mercati e delle fiere e nei posteggi fuori mercato nonché l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività;

- 2) le zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico, ambientale, nonché le zone caratterizzate dalla necessità di particolari forme di rispetto in cui limitare o sottoporre a particolari condizioni l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza e delle norme in materia di tutela dei beni culturali e del Codice della strada vigenti;
 - 3) i limiti e le eventuali condizioni a cui sottoporre l'esercizio del commercio in forma itinerante in relazione alla disponibilità di suolo pubblico, nonché le caratteristiche dei mezzi mobili con i quali viene svolto;
 - f) l'espletamento dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - g) l'espletamento dei procedimenti per la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche su strada;
 - h) l'adozione delle misure necessarie ai fini della salvaguardia delle caratteristiche merceologiche dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;
 - i) la collaborazione con la Regione per la valorizzazione dei locali e delle botteghe storiche;
 - l) l'adozione, nel rispetto dell'articolo 69, comma 1, lettera m), degli atti relativi allo sviluppo del settore relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali sono definiti i requisiti, anche qualitativi, necessari all'apertura, all'ampliamento o alle modifiche strutturali;
 - m) i procedimenti semplificati per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazioni compresi quelli per l'esercizio temporaneo ed il subingresso nell'attività, nonché i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione per gli esercizi ricadenti in zone sottoposte a tutela;
 - n) la vigilanza sull'attività commerciale e la relativa attività sanzionatoria.
2. Nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 61/2012, Roma Capitale svolge, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 69, comma 1, lettere c) ed h).”.

Art. 84
(Abrogazioni)

1. Ferme restando le disposizioni normative contenute nella disciplina transitoria di cui alla Sezione I del presente Capo VI, sono abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni:

- 1) la l.r. 3 luglio 1984, n. 38 (Norme transitorie per la disciplina dei mercati all'ingrosso);
- 2) la l. r. 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso);
- 3) la l.r. 23 marzo 1985, n. 27 (Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'attività dei comitati provinciali prezzi delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
- 4) la l.r. 11 giugno 1998, n.19 (Programmazione degli interventi a sostegno delle piccole imprese commerciali)
- 5) la l. r. 33/1999;
- 6) la l.r. 4 aprile 2000, n.17 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 concernente: "Disciplina relativa al settore commercio);
- 7) la l.r. 25 maggio 2001, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n.33 relativa alla disciplina del commercio);
- 8) l'articolo 84, della l.r. 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);
- 9) gli articoli 79 e 80 della l.r. 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002);
- 10) la l.r. 28 ottobre 2002, n.35 (Riconoscimento ed incentivazione dei mercati delle qualità);
- 11) gli articoli 88 e 89, della l.r. 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003);
- 12) l'articolo 15, comma 4 della l.r. 6 febbraio 2003, n.3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003);
- 13) gli articoli 40 e 41, della l.r. 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003);
- 14) gli articoli 82, 83 e 86 della l.r. 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004);
- 15) l'articolo 67, della l.r. 17 febbraio 2005, n.9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005);
- 16) gli articoli 111, 113, 114, 115 e 116 della l.r. 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) e successive modifiche;
- 17) la l.r. 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche;
- 18) l'articolo 31, della l.r. 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007);
- 19) la l.r. 9 novembre 2007, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche;
- 20) l'articolo 32, della l.r. 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008);
- 21) la l.r. 30 ottobre 2008, n. 19 (Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n. 4, 29 novembre 2006, n. 21) e successive modifiche;

- 22) la l.r. 21 dicembre 2010, n. 6 (Modifica alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 Disciplina relativa al settore del commercio e successive modifiche
- 23) articolo 10, comma 15 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012);
- 24) la l.r. 24 dicembre 2013, n. 11 (Disposizioni relative alle vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche;
- 25) l'articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie);
- 26) articolo 14, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione);
- 27) l'articolo 3, commi 58, 121 e 122 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017)
- 28) l'articolo 17, commi 14 e 15, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie).

Art. 85
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.